

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 2026.

Precisazione del quesito del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. (26A00663) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 4 febbraio 2026.

Recupero ICI - Approvazione del modello di dichiarazione, delle istruzioni e delle specifiche tecniche. (26A00477) Pag. 2

DECRETO 6 febbraio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A00622)..... Pag. 90

DECRETO 6 febbraio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026. (26A00623).... Pag. 92

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Copea società cooperativa edilizia in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A00413)..... Pag. 94



DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Mimosa - società cooperativa sociale», in Bortigiadas e nomina del commissario liquidatore. (26A00414) Pag. 95

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agriarquata società cooperativa agricola», in Arquata del Tronto e nomina del commissario liquidatore. (26A00517) Pag. 95

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.PR.INT. Prefabbricati società cooperativa», in Policoro e nomina del commissario liquidatore. (26A00518) Pag. 96

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 24 dicembre 2025.

Aggiornamento e semplificazione delle procedure di ricostruzione privata relative alle imprese agricole contenute nelle ordinanze n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, e n. 20/2024. (Ordinanza n. 55/2025). (26A00495) Pag. 97

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 2 febbraio 2026.

Modifica dell'allegato alla determina n. 7 del 16 ottobre 2025, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 1/2026). (26A00560) Pag. 102

DETERMINA 2 febbraio 2026.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 2/2026). (26A00561) Pag. 103

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00499) Pag. 106

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00498) Pag. 106

Ministero dell'interno

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sant'Angelo a Fasanella. (26A00515) Pag. 107

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Isca sullo Ionio. (26A00516) Pag. 107

Accertamento del fine prevalente di culto dell'Oratorio Confraternita di San Lorenzo, in Mignanego (26A00519) Pag. 107

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione Camaldolese O.S.B., in Poppi. (26A00520) Pag. 107

Soppressione dell'Arciconfraternita di S. Luca sotto il patrocinio di Maria SS. delle Grazie, in Bari (26A00521) Pag. 107

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area demaniale denominata «Comprensorio Monte Gazzo - Ex Ponte Radio Nato», sita nel Comune di Grezzana. (26A00497) Pag. 107

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA
DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 42 del 27 gennaio 2026 - Procedura 3/2025: Architettura, design e identità visiva per la Linea 2 della metropolitana di Torino. Concorso internazionale di idee con affidamento di incarico per direzione artistica in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. Settori speciali: nomina commissione valutazione - giuria. (26A00501) Pag. 107

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101. (26A00496) Pag. 107



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2026.

Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026»;

Visto il testo della legge costituzionale approvato, in seconda votazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2025;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 18 novembre 2025, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di referendum popolare, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;

Vista, altresì, l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, comunicata il 6 febbraio 2026, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta depositata il 28 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione, sulla medesima legge costituzionale e riformulato il quesito da sottoporre agli elettori;

Visto il decreto del 13 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2026, di indizione del referendum confermativo nelle date del 22 e 23 marzo;

Ritenuto di precisare il quesito nei termini indicati dall'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, comunicata il 6 febbraio u.s., fermo restando il proprio decreto del 13 gennaio 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

il referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terrà sul seguente quesito, come riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

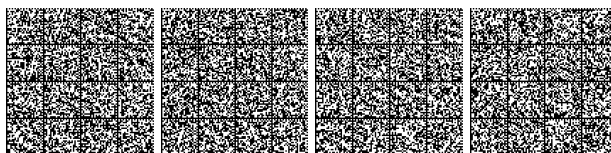
Dato a Roma, addì 7 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 2026.

Recupero ICI - Approvazione del modello di dichiarazione, delle istruzioni e delle specifiche tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 16-*bis* del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni;

Visto, altresì, il comma 5 del medesimo art. 16-*bis* del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale stabilisce che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 con il quale è stato fissato il termine per la presentazione della dichiarazione al 31 mar-

zo 2026 e il termine per il versamento delle somme dovute da effettuarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione ed è stata prevista la disciplina e la misura degli interessi applicabili;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, (ANCI);

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Approvazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni e specifiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 sono approvati il modello di dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di seguito: «Dichiarazione Recupero ICI», per il periodo dal 2006 al 2011, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

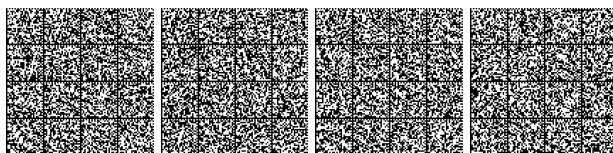
Presentazione della Dichiarazione Recupero ICI

1. La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, a norma dell'art. 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 131 del 2024 dai soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni di imposta 2012 e 2013, indicando un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, per le medesime imposte e annualità, un importo superiore a 50.000 euro annui.

2. La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

3. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo dal 2006 al 2011.

4. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno



di imposta 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

5. Alle somme oggetto di recupero si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell'interesse composto. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione Recupero ICI e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. Per effettuare il calcolo degli interessi previsti dall'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 23 dicembre 2025 è messa a disposizione un'apposita applicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.gov.it), sulla base degli specifici criteri stabiliti dai servizi della Commissione europea.

6. Nel modello dichiarativo e nelle istruzioni sono definite le modalità di applicazione del regime *de minimis* vigente nei vari anni oggetto di recupero, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025.

Art. 3.

Termine per la presentazione della dichiarazione Recupero ICI e per il versamento delle somme dovute

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 la dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata entro il 31 marzo 2026.

2. Il versamento delle somme oggetto del recupero è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con risoluzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4.

Specifiche tecniche

3. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante.

4. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it

Art. 5.

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'art. 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione Recupero ICI. I comuni sono titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del *partner* tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate è, pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

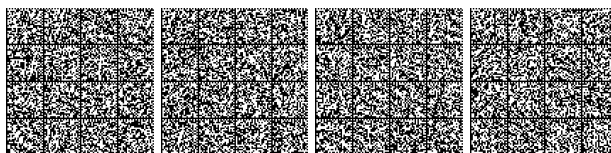
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali [art. 5, paragrafo 1, lettera *e*), del regolamento (UE) 2016/679], il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento [art. 5, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento (UE) n. 2016/679], la trasmissione del modello di dichiarazione Recupero ICI deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2026

Il direttore generale: SPALLETTA



RECUPERO ICI ENC

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per le dichiarazioni trasmesse in via telematica, fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni Recupero imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali (ENC) e i diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti in fase di accesso all'area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate verranno trattati: - dall'Agenzia delle Entrate, per consentire l'identificazione degli utenti e l'accesso all'applicazione del Dipartimento delle Finanze; - dall'Agenzia delle Entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all'interno dell'applicazione. I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per consentire, l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni per le proprie finalità istituzionali.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di recupero ICI. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai sensi dell'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni Recupero ICI ENC (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano al di sotto dell'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. Per tale attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "Titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabile del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell'applicativo messo a disposizione per la compilazione, l'acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso ai comuni. Sogei S.p.A. è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per le fasi citate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle Entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze è: responsabileprotezionedati@mef.gov.it
Diritti dell'interessato	I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, via dei Normanni n. 5 - 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@mef.gov.it, fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, in forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
Consenso	La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003; pertanto l'espressione del consenso da parte degli interessati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento non è necessaria.



CODICE COMUNE ANNO DI IMPOSTA IMMOBILI TOTALMENTE IMPONIBILI ⁽¹⁾

Quadro A

N. d'ordine	Caratteristiche (2)		Indirizzo							
	1		2							
Progressivo Immobile	Dati catastali identificativi dell'immobile									
	Sezione 3	Foglio 4	Particella 5	Subalterno 6	Categoria/Qualità 7	Classe 8	T/U 8a	N. Protocollo 9	Anno 10	
	Valore 11		% Possesso 12	Aliquota Tipo (3) 13 % (4) 14						
	Riduzioni (5) 15	Acquisto 16	Cessione 17	Altro 18	Descrizione Altro 19					
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno 20 mese anno		Inizio/termine dell'agevolazione 21		AGENZIA DELLE ENTRATE DI			ESTREMI DEL TITOLO			

N. d'ordine	Caratteristiche (2)		Indirizzo							
	1		2							
Progressivo Immobile	Dati catastali identificativi dell'immobile									
	Sezione 3	Foglio 4	Particella 5	Subalterno 6	Categoria/Qualità 7	Classe 8	T/U 8a	N. Protocollo 9	Anno 10	
	Valore 11		% Possesso 12	Aliquota Tipo (3) 13 % (4) 14						
	Riduzioni (5) 15	Acquisto 16	Cessione 17	Altro 18	Descrizione Altro 19					
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno 20 mese anno		Inizio/termine dell'agevolazione 21		AGENZIA DELLE ENTRATE DI			ESTREMI DEL TITOLO			

N. d'ordine	Caratteristiche (2)		Indirizzo							
	1		2							
Progressivo Immobile	Dati catastali identificativi dell'immobile									
	Sezione 3	Foglio 4	Particella 5	Subalterno 6	Categoria/Qualità 7	Classe 8	T/U 8a	N. Protocollo 9	Anno 10	
	Valore 11		% Possesso 12	Aliquota Tipo (3) 13 % (4) 14						
	Riduzioni (5) 15	Acquisto 16	Cessione 17	Altro 18	Descrizione Altro 19					
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno 20 mese anno		Inizio/termine dell'agevolazione 21		AGENZIA DELLE ENTRATE DI			ESTREMI DEL TITOLO			

ANNOTAZIONI

(1) Il quadro A deve essere compilato nel caso in cui nell'immobile viene svolta, con modalità commerciali, un'attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

(2) Indicare: 1. per terreno; 2. per area fabbricabile; 3. per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

(3) Indicare: 1. per aliquota effettiva; 2. per aliquota media.

(4) Indicare l'aliquota da applicare.

(5) Indicare: 0. per nessuna riduzione; 1. immobile storico o artistico; 2. immobile inagibile/inabitabile; 3. altre riduzioni.



IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI										Quadro B
N. d'ordine	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA (1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Caratteristiche (2)	Indirizzo									
1	2									
Progressivo Immobile										
Dati catastali identificativi dell'immobile										
Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità			Classe	T/U	N. Protocollo	Anno
3	4	5	6	7			8	8a	9	10
Valore		% Possesso	Tipo (3)		Aliquota					
11		12	13		14					
Riduzioni (5)	Esenzione (6)	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro					
15	16	17	18	19	20					
Data inizio/termine del possesso o variazione imposta		Inizio/termine dell'agevolazione		AGENZIA DELLE ENTRATE DI				ESTREMI DEL TITOLO		
giorno		mese		anno		22				
Comodato o Immobili strumentali										
Tipo (7)	Denominazione dell'ENC comodatario									
23	24									

ATTIVITÀ DIDATTICA	
Cm (8)	Cms (9)
a) Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile:	%
a') Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365:	%
b) Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta:	%
b') Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta per giorni di utilizzo/365:	%
c) Rapporto tra giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/365 giorni	%
d) Percentuale di imponibilità: $a+a1 +b+b1+c =$	%
e) Valore da considerare ai fini dell'applicazione del recupero ICI ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 = BASE IMPONIBILE x percentuale di imponibilità (d)	€
f) Valore da considerare ai fini dell'applicazione/esenzione del recupero ICI = Valore - Valore assoggettato a recupero ICI.	€
g) Nel caso in cui il $Cm < Cms$ il valore di cui al rigo. f) non è assoggettato a recupero ICI.	
h) Nel caso in cui il $Cm \geq Cms$ occorre verificare quanta parte del valore di cui al rigo f) è assoggettato a recupero ICI. Si deve, quindi, procedere al seguente calcolo della quota esente:	
i) $Cms / Cm =$	%
j) Valore di cui al rigo. f) x (1 - i) costituisce la quota del valore di cui al rigo. f) da assoggettare a recupero ICI	€
k) Valore da assoggettare a recupero ICI = Valore di cui al rigo e) + Valore di cui al rigo j) =	€

(1) Barrare la casella: 1, per le attività assistenziali; 2, per le attività previdenziali; 3, per le attività sanitarie; 4, per le attività didattiche; 5, per le attività ricettive; 6, per le attività culturali; 7, per le attività ricreative; 8, per le attività sportive; 9, per le attività di religione e di culto; 10, per le attività di ricerca scientifica.

(2) Indicare: 1, per terreno; 2, per area fabbricabile; 3, per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4, per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

(3) Indicare: 1, per aliquota effettiva; 2, per aliquota media.

(4) Indicare l'aliquota da applicare.

(5) Indicare: 0, Per nessuna riduzione; 1, Immobile storico o artistico; 2, Immobile inagibile/inabitabile; 3, Altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle "Annotazioni".

(6) Indicare: 0, Nel caso in cui si applichi esclusivamente l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992; 1, Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; 2, Per le altre esenzioni.

(7) Indicare: 1, Per comodato [art. 1 comma 71, lett. a) legge n. 213 del 2023]; 2, Per immobili strumentali [art. 1 comma 71, lett. b) legge n. 213 del 2023].

(8) Cm = Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale.

(9) Cms = Costo medio per studente per l'anno 2013 pubblicato sul sito www.finanze.gov.it.



ALTRE ATTIVITÀ	
Cenc (1)	Cm (2)
a) Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile:	%
a') Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365:	%
b) Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta:	%
b') Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta per giorni di utilizzo/365:	%
c) Rapporto tra giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/365 giorni	%
d) Percentuale di imponibilità: $a + a' + b + b' + c =$	%
e) Valore da considerare ai fini dell'applicazione del recupero ICI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 = base imponibile x percentuale di imponibilità (d)	€

ANNOTAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RECUPERO ICI		Quadro C																																										
a) Recupero ICI		€																																										
b) ICI già versata	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Data del versamento (Acconto/Unica soluzione)</th> <th colspan="3">Data del versamento (Saldo)</th> </tr> <tr> <th>giorno</th> <th>mese</th> <th>anno</th> <th>giorno</th> <th>mese</th> <th>anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data del versamento (Acconto/Unica soluzione)			Data del versamento (Saldo)			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno																															€
Data del versamento (Acconto/Unica soluzione)			Data del versamento (Saldo)																																									
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno																																							
c) Recupero ICI (a - b)		€																																										
d) Interessi ⁽³⁾		€																																										
e) Totale recupero (c + d)		€																																										

(1) Cenc = Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale.

(2) Cm = Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale per l'anno 2013.

(3) Per il calcolo degli interessi utilizzare esclusivamente il foglio di calcolo disponibile sul sito www.finanze.gov.it.

RECUPERO ICI EC

RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PARTE PRIMA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

- a) Quadro di riferimento normativo generale
- b) L'imposta comunale sugli immobili (ICI)
- c) La decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012
- d) La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 (Cause riunite da C-622/16 a C-624/16)
- e) La decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023
- f) L'imposta municipale propria (IMU). L'esenzione per gli enti non commerciali
- g) Il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200

1.1 Le definizioni dell'art. 1 del Regolamento

1.2 Il requisito soggettivo

1.3 Il requisito oggettivo

- h) La legge n. 199 del 2025

2. I REQUISITI GENERALI E DI SETTORE

2.1 I requisiti generali

3. I REQUISITI DI SETTORE

3.1 Le attività assistenziali e sanitarie

- Le attività assistenziali
- Le attività sanitarie
- Il rispetto dei requisiti del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento
- I requisiti della lett. A)
- I requisiti della lett. B)

3.2 Le attività didattiche

- La scuola paritaria
- L'istruzione e formazione professionale (IEFP)
- Le Università

- Il rispetto dei requisiti della lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento

3.3 Le attività ricettive

- Il rispetto dei requisiti del comma 4, dell'art. 4 del Regolamento

3.4 Le attività culturali e le attività ricreative

3.5 Le attività sportive

4. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE

PARTE SECONDA

LA DICHIARAZIONE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. FRONTESPIZIO

3. DESCRIZIONE DEI QUADRI

3.1 Compilazione del Quadro A

- Come compilare i singoli campi del Quadro A

3.2 Compilazione del Quadro B

- Come compilare i singoli campi del Quadro B

3.3 Compilazione del Quadro C

3.4 Compilazione del Quadro D

3.5 Compilazione del Quadro E

4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5. VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RECUPERO ICI

6. LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI E DEI VERSAMENTI

7. LE SANZIONI





ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE

PARTE PRIMA - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)

a) Quadro di riferimento normativo generale

L'art. 16-bis del D. L. 16 settembre 2024, n. 131, inserito dalla legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166, è dedicato alle misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.

In particolare, la sentenza in questione ha parzialmente annullato la *"Decisione della Commissione, 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2012) 9461]" nella parte in cui la Commissione europea "non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI)".*

La Corte ha ritenuto che la Commissione europea avrebbe dovuto *"[...] esaminare minuziosamente le difficoltà prospettate e le modalità alternative di recupero proposte"*. Successivamente la medesima Commissione ha emesso la decisione del 3 marzo 2023 con la quale ha imposto all'Italia il recupero fornendo, altresì, le indicazioni necessarie per la sua concreta attuazione.

Sulla base della decisione in commento, è stato, quindi, emanato il citato art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024.

Affrontando nel dettaglio quest'ultima disposizione, occorre, innanzitutto, circoscrivere il periodo da prendere in considerazione ai fini del recupero, che è quello che va dall'anno 2006 all'anno 2011.

A questo proposito, per definire l'anno iniziale del recupero, come emerge dalla lettura della decisione della Commissione europea del 2012, si ricorda che:

- *"26. L'Italia ha adottato la misura contestata nel 2005¹. Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 203/2005, l'esenzione dall'ICI si applicava a enti non commerciali che esercitavano le attività indicate dalla normativa, anche se di natura commerciale.*
- *27. A seguito di alcune modifiche alla legge sull'ICI intervenute nel 2006, l'esenzione dall'ICI è divenuta applicabile alle medesime attività, a condizione che esse non avessero natura esclusivamente commerciale".*

Per quanto riguarda l'anno finale, è stato preso in considerazione il 2011, poiché è l'ultimo anno in cui si applicava l'imposta comunale sugli immobili (di seguito ICI).

La disposizione prevede, altresì, un obbligo dichiarativo a carico dei soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni d'imposta 2012 o 2013.

Il riferimento a tali annualità si fonda sulla circostanza che i soggetti in questione, in considerazione del ravvicinato lasso temporale che ha contrassegnato il passaggio dall'ICI all'IMU, durante il periodo considerato (2006-2011) abbiano comunque posseduto e utilizzato immobili per l'esercizio delle attività meritevoli individuate ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

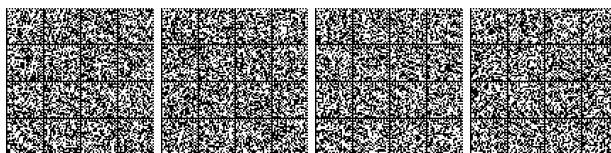
La norma stabilisce, inoltre, che la dichiarazione del recupero ICI deve essere presentata solo dai soggetti che, in relazione ad almeno una delle annualità 2012 o 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui.

Viene poi stabilito che la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

Per quanto riguarda la determinazione dell'importo oggetto del recupero, la disposizione in commento prevede che:

- per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'annualità 2013;
- la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono, però, quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

¹ Si precisa che la misura è stata adottata con il comma 2-bis aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 all'art. 7 del D. L. 30 settembre 2005 n. 203.



RECUPERO ICI ENC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La disposizione disciplina, inoltre, le modalità di controllo, versamento e accertamento delle somme dovute e delle relative sanzioni di cui si tratterà nel prosieguo delle istruzioni e sancisce che la norma in commento si applica in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e che, quindi, i comuni non possono modificare la stessa nell'esercizio della propria potestà regolamentare.

Deve essere evidenziato che l'art. 16-bis, comma 5 in commento ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel quale:

- sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento;
- è stabilita la disciplina e la misura degli interessi applicabili;
- è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

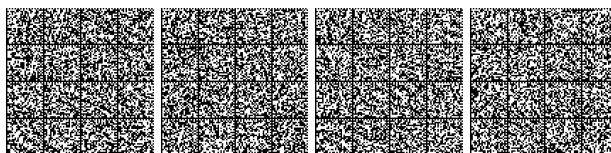
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d'ora in poi anche DPCM) 23 dicembre 2025, in esecuzione del disposto del predetto art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024, ha stabilito quanto segue, riprendendo in parte quanto già disciplinato nella norma in questione:

- è fissato al 31 marzo 2026 il termine entro il quale sono tenuti a presentare la dichiarazione per il recupero dell'ICI, per il periodo dal 2006 al 2011, i soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC relativamente ad uno degli anni d'imposta 2012 o 2013, indicando un importo a debito per una somma superiore a 50.000 euro annui (ovvero che abbiano subito un accertamento per le medesime imposte e annualità);
- la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel periodo 2006-2011;
- per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente al 2013; la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono, invece, quelli stabiliti dall'allora vigente disciplina ICI, applicabile nell'anno interessato dal recupero. Per le annualità in cui l'aliquota effettiva non è individuabile si applica l'aliquota media del 5,5 per mille;
- il versamento del beneficio ricevuto non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti *de minimis*, cosiddetti "general", pro tempore vigenti al tempo dell'aiuto da recuperare, vale a dire il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in vigore fino al 31 dicembre 2006 e il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013. Con riferimento alle attività riconducibili all'ambito dei Servizi di interesse economico generale, si applica il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Il versamento non è dovuto anche nel caso in cui l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcuni aiuti compatibili con i Trattati;
- l'eventuale versamento, se dovuto, dell'aiuto indebitamente percepito è effettuato entro 30 giorni dal termine di cui sopra per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- il modello della dichiarazione e le relative istruzioni sono approvati con successivo decreto del Direttore generale delle finanze, adottato sentita l'ANCI;
- con la dichiarazione il soggetto passivo può, altresì, effettuare la scelta della rateizzazione, come previsto dal citato art. 16-bis;
- alle somme oggetto del recupero di cui al DPCM si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell'interesse composto. Gli interessi sono determinati dal soggetto passivo all'interno della dichiarazione e sono versati insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero;
- le attività di coordinamento della gestione delle operazioni di recupero dell'aiuto sono svolte dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023. Il Dipartimento si avvale dei comuni destinatari del gettito per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16-bis, comma 8, del D. L. n. 131 del 2024.

b) L'imposta comunale sugli immobili (ICI)

Si riepilogano di seguito, con maggiore dettaglio, i successivi passaggi normativi e giurisprudenziali che hanno portato al riconoscimento dell'illegittimità del regime di esenzione ICI originariamente previsto per gli enti non commerciali e al recupero oggetto delle presenti Istruzioni.

In particolare, si ricorda che l'ICI è stata introdotta nell'ordinamento con il D. Lgs. n. 504 del 1992. Soggetti passivi dell'imposta erano tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di immobili. L'imposta doveva essere corrisposta sia dai re-



RECUPERO **ICI** **ES**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

sidenti che dai non residenti, indipendentemente dall'uso che veniva fatto dell'immobile, ed era calcolata in base al valore catastale del fabbricato.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del suddetto decreto legislativo, l'esenzione dall'imposta era riconosciuta a "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222".

Occorre, inoltre, precisare che, a norma del comma 2 dell'art. 7 in questione, l'esenzione spettava "per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte".

Il quadro normativo di riferimento veniva successivamente completato dall'art. 7, comma 2-bis del D. L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come riformulato dall'art. 39 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale "l'esenzione di sposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si [intendeva] applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non [avessero] esclusivamente natura commerciale".

Riassumendo, l'esenzione di cui al citato art. 7 era riconosciuta in presenza dei seguenti due requisiti, che dovevano ricorrere contemporaneamente (v. anche, sul punto, la Circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009, recante "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Esenzioni. Quesiti."):

- un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile doveva essere utilizzato da un ente non commerciale così come definito dall'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), e cioè un ente pubblico o privato diverso dalle società, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati dovevano essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non dovevano avere esclusivamente natura commerciale.

Con la richiamata Circolare n. 2/DF del 2009 l'Amministrazione ha precisato quali enti potessero essere considerati non commerciali e le caratteristiche che dovevano presentare le attività svolte da questi ultimi per poter beneficiare dell'esenzione.

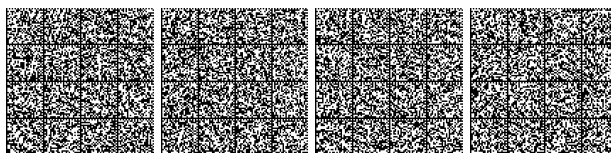
In particolare, nella Circolare veniva stabilito che nell'ambito degli enti non commerciali potevano essere compresi:

- gli enti pubblici, vale a dire: gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- gli enti privati, vale a dire: gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio, le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (art. 5 della legge 26 febbraio 1987, n. 49); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). La circolare precisava, inoltre, che nell'ambito degli enti privati non commerciali andavano ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose.

Con riferimento ai requisiti oggettivi, invece, la Circolare precisava che:

- l'immobile doveva essere effettivamente "utilizzato" dall'ente non commerciale;
- la destinazione alle specifiche attività indicate nella norma doveva essere "effettiva", non rilevando la mera indicazione nello Statuto dell'ente e non potendo tale requisito essere dimostrato sulla base di documenti che attestassero a priori il tipo di attività cui l'immobile era destinato;
- ogni immobile doveva essere utilizzato totalmente per lo svolgimento delle particolari attività richiamate dalla norma di esenzione;
- con riferimento specifico al requisito di cui al comma 2-bis dell'art. 7 del D.L. n. 203 del 2005, in base al quale, come chiarito, le attività svolte dall'Ente non dovevano avere natura "esclusivamente" commerciale, esso si riferiva alle specifiche modalità di esercizio delle attività indicate dalla norma, che consentivano di escludere la commercialità allorquando fossero assenti gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza), ma fossero presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione.

Infine, la Circolare indicava una serie di criteri specifici per ciascuna delle tipologie di attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i), che permettevano di stabilire quando ciascuna di esse dovesse essere considerata di natura non esclusivamente commerciale. Ad esempio, le attività sanitarie dovevano considerarsi svolte con modalità non esclusivamente commerciali nel caso in cui fossero "accreditate o contrattualizzate o convenzionate" con le autorità pubbliche, operando così "in maniera comple-



RECUPERO ICI E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

mentare o integrativa rispetto al servizio pubblico"; nel caso delle attività didattiche, occorre invece verificare, oltre al fatto che la scuola operasse in maniera "paritaria" rispetto a quella statale, tra l'altro, anche che l'attività non chiudesse "con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione [fossero] reinvestiti totalmente nell'attività didattica".

c) La decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012

Con la decisione 2013/284/UE del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210) la Commissione europea ha ritenuto, tra gli altri punti, che l'esenzione concessa, nel regime dell'ICI, agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e illecitamente posto in essere dall'Italia, in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»)². Si ricorda che, in base agli artt. 107 e 108 TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Più in dettaglio, nella decisione la Commissione ha innanzitutto osservato che gli enti non commerciali interessati dall'esenzione in questione svolgevano, almeno parzialmente, attività economiche e che per tale ragione dovevano essere classificati come imprese ai fini dell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, nella misura in cui esercitavano tali attività. Secondo la Commissione, infatti, "la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività". È dunque irrilevante "lo status che una legge nazionale specifica conferisce a un determinato soggetto", con la conseguenza che "anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può nondimeno essere considerato come un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica".

Allo stesso modo, secondo la Commissione "l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato". In terzo luogo, la Commissione ha precisato che "un soggetto è classificato come impresa sempre in relazione a un'attività specifica. Un soggetto che svolga attività a carattere sia economico che non economico è considerato un'impresa solo per quanto riguarda il primo tipo di attività. Per attività economica si intende ogni attività che preveda l'offerta su un mercato di beni e servizi".

Sulla base di questi presupposti, la Commissione ha quindi analizzato l'esenzione ICI oggetto delle presenti Istruzioni, concentrandosi, in particolare, sul disposto dell'art. 7, comma 2-bis, del D. L. n. 203 del 2005, in base al quale, ai fini del riconoscimento del beneficio, le attività elencate dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 potevano avere natura commerciale, ma a condizione di non avere natura esclusivamente commerciale.

La Commissione ha ritenuto che l'esenzione ICI oggetto di analisi si applicasse, potenzialmente, anche ad attività di natura commerciale e che "i criteri definiti nella circolare [...] non [fossero] di per sé sufficienti ad escludere la natura economica delle attività svolte", con la conseguenza che "gli enti non commerciali in questione [dovessero] essere classificati come imprese [...]". Infine, la Commissione ha precisato che non vale ad escludere la qualifica di un regime come regime di aiuto il fatto che solo alcuni dei benefici concessi in detto ambito si configurino come aiuti ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE, essendo al contrario "sufficiente che, nell'ambito della sua attuazione, si presentino situazioni che si configurano come un aiuto".

Di conseguenza, non rientrando il beneficio in nessuna delle ipotesi prospettate dai Trattati, la Commissione ha stabilito l'illegittimità dell'esenzione. Ciononostante, la Commissione ha ritenuto che il recupero dell'aiuto fosse "assolutamente impossibile", in considerazione della mancanza di dati certi in merito all'identificazione dei beneficiari, agli immobili interessati dall'esenzione e, di conseguenza, alla misura del beneficio concesso.

d) La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 (Cause riunite da C-622/16 a C-624/16)

La decisione del 2012 è stata oggetto di numerose impugnative dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, successivamente sfociate in un ulteriore giudizio di appello presso la Corte di Giustizia dell'Unione, poi definito con la sentenza del 6 novembre 2018 (Cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P). Con detta sentenza la Corte di Giustizia ha parzialmente annullato la decisione del 19 dicembre 2012, per la parte in cui la Commissione non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'ICI ritenendolo, come chiarito, assolutamente impossibile.

² Nella Decisione la Commissione si è anche pronunciata in materia di IMU, riconoscendo, in particolare, la compatibilità con il regime europeo degli aiuti di stato dell'esenzione prevista dal legislatore italiano nell'ambito della disciplina di detto tributo. Il tema sarà trattato più diffusamente nel prosieguo del presente documento, nella parte relativa all'esenzione concessa in tale ambito normativo.



RECUPERO ICI E IMU

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

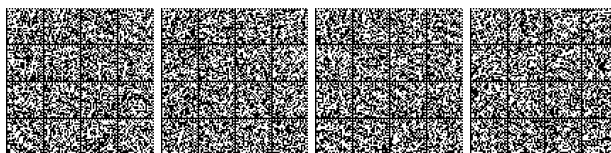
Con riguardo a tale punto, nella sentenza in oggetto la Corte di Giustizia ha osservato che *“la condizione relativa all'esistenza di un'impossibilità assoluta di esecuzione [dell'attività di recupero di un aiuto di stato illegittimo, NDR] non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limiti a comunicare alla Commissione difficoltà interne, di natura giuridica, politica o pratica e imputabili alle azioni o alle omissioni delle autorità nazionali, che l'esecuzione della decisione in questione presenta, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre alla Commissione modalità alternative di esecuzione di tale decisione che consentano di sormontare tali difficoltà”*. Nel caso di specie, invece, la Corte ha ritenuto che la Commissione si fosse limitata a dedurre l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali in questione *“dal solo fatto che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti avvalendosi delle banche dati catastali e fiscali italiane, e si è al contempo astenuta dall'esaminare l'eventuale esistenza di modalità alternative che consentissero il recupero, **anche solo parziale, di tali aiuti**”*. In altri e più chiari termini, secondo la Corte il recupero di un aiuto illegale può essere considerato *“impossibile”* solo laddove la Commissione accerti, *“dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni cumulative”*: da un lato, *“l'esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato”*, dall'altro, *“l'assenza di modalità alternative al recupero”*. Nel caso di specie, la Commissione aveva omesso tale verifica, rendendo così necessaria la riforma della decisione in parte qua.

e) La decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023

A seguito della sentenza del 2018, la Commissione ha ripreso il procedimento riguardante il recupero dell'aiuto riconosciuto come illegittimo nella propria precedente decisione del 19 dicembre 2012. All'esito di una nuova interlocuzione con le Autorità nazionali italiane il nuovo procedimento ha, quindi, portato all'adozione da parte della Commissione della decisione 2013/2103 del 3 marzo 2023, con la quale sono state fornite alle Autorità italiane le indicazioni necessarie per operare il recupero, poi recepite nell'art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024 e nel successivo decreto attuativo citati in apertura.

Si forniscono di seguito maggiori dettagli sui passaggi principali della decisione della Commissione del 2023:

- pur condividendo, in linea di principio, l'affermazione delle Autorità italiane in base alla quale non tutti i benefici riconosciuti in applicazione dell'esenzione ICI controversa costituiscono un aiuto di Stato illegittimo, la Commissione ha ritenuto che l'individuazione delle situazioni concrete in cui è occorsa la violazione della normativa unionale appartenga alla fase del recupero e che la necessità di valutare se in ogni singola situazione sia integrata o meno l'illegittimità non configuri, di per sé, l'impossibilità del recupero stesso. Utilizzando le parole della Decisione, *“la Commissione concorda sul fatto che vi possono essere situazioni in cui il vantaggio individuale concesso mediante l'esenzione dall'ICI non si configuri come un aiuto di Stato, poiché i beneficiari non esercitavano attività economiche. Nella sua decisione finale la Commissione non ha riscontrato, in quanto non era necessario, che tutte le attività contemplate dal regime fossero di natura economica. La Commissione ha riscontrato che almeno alcune di queste attività erano economiche e che alcuni utilizzi individuali del regime comportavano un aiuto di Stato”*. Sempre nella fase del recupero, secondo la Commissione, potranno essere verificati ulteriori elementi che potrebbero, in teoria, escludere l'illegittimità dell'aiuto e conseguentemente la necessità del recupero, quali il mancato superamento delle soglie dei cosiddetti aiuti *de minimis* applicabili alle fattispecie di esenzione previste dalla disciplina europea. Sono fatti salvi, altresì, i casi in cui l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcuni aiuti compatibili con i Trattati; allo stesso modo, nel corso della procedura di recupero dovranno essere individuati *“gli immobili o le porzioni di immobili utilizzati per attività economiche e quelli utilizzati per attività non economiche”*;
- nonostante l'asserita mancanza di prove obiettive in merito alla corresponsione dell'aiuto, lamentata dalle Autorità italiane, la Commissione ha contestato che non siano utilizzabili, in proposito, *“prove circostanziali”*. In particolare, nonostante riconosca che non siano sufficienti, al fine del recupero, le informazioni disponibili nelle banche dati fiscali e catastali, la Commissione ha stabilito che *“le informazioni contenute nelle dichiarazioni IMU potrebbero fornire informazioni sulle attività svolte negli immobili a partire dal 2012 (ossia dal primo anno di applicazione dell'IMU, che sostituisce l'ICI), e quindi potrebbero aiutare a individuare almeno un elenco indicativo di potenziali beneficiari dell'esenzione dall'ICI”*;
- con riferimento, invece, alla possibile utilizzabilità di documentazione contabile ai fini dell'identificazione dei beneficiari dell'aiuto illegittimo, la Commissione, pur riconoscendo che *“la scadenza degli obblighi di conservazione [...] potrebbe creare difficoltà nell'ottenere informazioni dai beneficiari”*, ha ritenuto che quest'ultimi *“erano a conoscenza, o almeno avrebbero dovuto essere a conoscenza, dell'adozione della decisione di avvio del 2010”* in cui venivano posti dubbi sulla legittimità dei benefici e sui successivi sviluppi dell'iter giudiziale. In particolare, la Commissione ha ritenuto che *“i beneficiari dell'esenzione dall'ICI erano a conoscenza, o almeno avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che nella sentenza del 2018 la Corte di giustizia aveva parzialmente annullato la decisione finale, nella parte in cui non è stato ordinato il recupero”*, per cui *“dei beneficiari ragionevolmente giudiziosi potrebbero aver conservato i propri documenti contabili”*. Inoltre, continua la Commissione, non si potrebbe nel caso di specie neppure escludere che *“l'individuazione dei potenziali beneficiari di aiuti illegali possa essere ottenuta [...] ricorrendo a mezzi diversi dalla documentazione dei beneficiari”*;



RECUPERO ICI EC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- infine, la Commissione, nonostante ammetta il rischio che possano essere forniti dati non corretti, ha riconosciuto l'utilizzabilità, ai fini del recupero, di informazioni spontaneamente fornite dai contribuenti attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, in coerenza, peraltro, con gli obblighi dichiarativi diffusamente previsti dall'ordinamento italiano.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha pertanto richiesto all'Italia di procedere al recupero del beneficio concesso mediante la descritta esenzione ICI, nei termini specifici che sono di seguito riportati:

- **Articolo 1**

L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.

- **Articolo 2**

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (38), a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

- **Articolo 3**

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.

- **Articolo 4**

1. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
2. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

- **Articolo 5**

1. Il recupero dell'aiuto concesso ai sensi del regime di cui all'articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

- **Articolo 6**

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime;
 - b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
 - c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto erogato nell'ambito del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

- **Articolo 7**

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. La Commissione può pubblicare l'identità dei beneficiari dell'aiuto incompatibile e gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi relativi al recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

f) L'imposta municipale propria (IMU). L'esenzione per gli enti non commerciali

Sulla base di quanto deciso dalla Commissione è stato, quindi, approvato il citato art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024, che detta le condizioni e le modalità del recupero dell'aiuto concesso mediante la normativa di esenzione ICI.

Nel rimandare a quanto *supra* per indicazioni di maggiore dettaglio sul contenuto della disposizione e del successivo decreto attuativo, si ricorda che, ai fini di identificare presuntivamente i possibili beneficiari dell'esenzione disposta in ambito ICI per gli anni dal 2006 al 2011, la platea dei contribuenti obbligati ad effettuare la dichiarazione finalizzata al recupero è stata circoscritta ai soggetti passivi che abbiano presentato, con riferimento ad almeno uno degli anni 2012 o 2013, la dichiarazione IMU/TASI per enti non commerciali recante un'imposta a debito superiore ai 50.000,00 euro annui (art. 16-bis, comma 1). Inoltre, la disposizione stabilisce che "per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero [...] si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013", mentre "la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 mille".



RECUPERO ICI E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Ai fini della compilazione della dichiarazione oggetto delle presenti istruzioni, sono pertanto necessarie indicazioni anche in merito alla disciplina normativa relativa all'esenzione per gli enti non commerciali vigente nel regime IMU nell'anno 2013, in quanto, come anticipato, e come si chiarirà meglio nella parte concernente le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, l'applicazione di tale disciplina – con l'eccezione degli aspetti relativi alla base imponibile, ai moltiplicatori e all'aliquota dell'imposta, rispetto ai quali si applica, anche ai fini della dichiarazione qui in oggetto, il regime ICI vigente ai tempi dell'eventuale riconoscimento del beneficio – è imposta dalla legge per la determinazione degli obblighi al pagamento dell'imposta rilevante ai fini del presente recupero. Allo stesso modo, saranno fornite indicazioni in merito al regime ICI, rilevante nei termini appena chiariti.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'istituzione in via sperimentale dell'IMU di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Successivamente, l'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha previsto l'applicazione a regime dell'IMU, così come disciplinata dall'art. 13 in esame, eliminandone, quindi, la fase sperimentale. In particolare, il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che l'IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili. Il comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, recante disposizioni in materia di ICI in base al quale sono esenti "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222". La norma di esenzione è stata dapprima modificata dall'art. 91-bis, comma 1, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Si deve, altresì, evidenziare che il comma 4 dello stesso art. 91-bis ha abrogato il comma 2-bis dell'art. 7 del D. L. n. 203 del 2005, il quale prevedeva – come chiarito *supra* – che l'esenzione in parola si intendeva applicabile alle attività indicate nella lett. i) che non avessero esclusivamente natura commerciale.

In merito all'applicazione dell'esenzione relativa all'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 è di fondamentale importanza richiamare l'attenzione sul contenuto dei commi 2 e 3 dello stesso art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012. In particolare, il comma 2 stabilisce che "qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013". Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento di cui al predetto comma, il successivo comma 3, integrato dall'art. 9, comma 6, del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione in esame si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali". A tale previsione normativa è stata data attuazione con il D. M. 19 novembre 2012, n. 200, al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il richiamo effettuato allo stesso dall'art. 9, comma 6-ter, del citato D. L. n. 174 del 2012, il quale prescrive che "le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".

g) Il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200

Il Regolamento n. 200 del 2012 ha, quindi, dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, il cui oggetto è precisato nell'art. 2 che costituisce un elemento fondamentale per individuare l'ambito di applicazione del Regolamento stesso. Al riguardo, si precisa che le disposizioni contenute nel Regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012 le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-bis, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.



RECUPERO **IC** **EC**_n

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Allo scopo, quindi, di poter individuare quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali, come richiesto dalla norma ai fini dell'esenzione, sono stati indicati nel Regolamento i requisiti necessari per tale qualificazione, partendo prima da quelli di carattere generale enucleati al comma 1 dell'art. 3, e, poi, quelli più specifici e particolari che tengono conto delle diverse peculiarità dei vari settori interessati, esplicitati al successivo art. 4.

Prima di passare ad esaminare singolarmente i diversi requisiti è opportuno focalizzare l'attenzione sulle definizioni recate dall'art. 1 del Regolamento.

1.1 Le definizioni dell'art. 1 del Regolamento

Nel rinviare al prosieguo della trattazione l'esame di ciascuna attività, merita particolare attenzione, innanzitutto, la definizione di enti non commerciali contenuta nella lett. c) dell'art. 1 in esame, in base alla quale si intendono come tali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. In merito, invece, a questi ultimi elementi, bisogna avere riguardo alla successiva lett. d) dell'art. 1 del Regolamento, in base alla quale si intende per "oggetto esclusivo" quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; mentre per "oggetto principale" l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Merita attenzione anche l'esame della lett. p) dell'art. 1 del Regolamento, la quale chiarisce che per "modalità non commerciali" si intendono le "modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà". A questo proposito, si sottolinea che l'espresso richiamo al diritto dell'Unione europea costituisce una tutela importante, poiché garantisce, in generale, che l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche e sia simultaneamente espressione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà rispetto all'offerta pubblica di servizi di utilità sociale, ove esistente.

1.2 Il requisito soggettivo

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, l'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 richiama i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:

- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio);
- le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;
- gli enti pubblici non economici;
- gli istituti previdenziali e assistenziali;
- le Università;
- le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono, a determinate condizioni, la qualifica fiscale di Onlus (v. il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e il riquadro sotto per un approfondimento specifico). Si ricorda, infine, per completezza, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, concernente il Codice del Terzo settore, che è intervenuto sulla materia e alla cui disciplina occorre anche fare riferimento.

Occorre precisare che nell'ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane av-



RECUPERO **IC E_n**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 520 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELL; legge 30 luglio 2012, n. 126 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; legge 30 luglio 2012, n. 127 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge 30 luglio 2012, n. 128 per la Chiesa Apostolica in Italia; legge 31 dicembre 2012, n. 245 per i Buddhisti; legge 31 dicembre 2012, n. 246 per gli Induisti).

ATTENZIONE

Vale la pena di ricordare che nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, "la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta".

Tuttavia, è bene sottolineare che l'art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1997 prevede che "i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti".

1.3 Il requisito oggettivo

Per quanto concerne, invece, il requisito oggettivo richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

- assistenziali;
- previdenziali;
- sanitarie;
- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- indicate dall'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana".

A questo proposito giova evidenziare che, ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della norma in commento conforme al principio di laicità dello Stato e di tutela della libertà di espressione del sentimento religioso, fissata dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, occorre fare riferimento non solo, come espressamente previsto dalla norma, alle attività di cui all'art. 16 in questione, ma anche a quelle attività di religione e culto, individuate secondo i criteri fissati nelle Intese siglate con le Confessioni religiose, ai sensi dell'art. 8 Cost., nonché alle attività di culto degli enti degli istituti eretti in enti morali, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 [legge n. 449 del 1984 per le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; art. 15 della legge n. 517 del 1988 per le Assemblee di Dio in Italia; art. 22 della legge n. 516 del 1988 per l'Unione Italiana delle cristiane avventiste del 7° giorno; art. 26 della legge n. 101 del 1989 per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane; art. 11 della legge n. 116 del 1995 per l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI); art. 22 della legge n. 520 del 1995 per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELL); art. 15 della legge n. 126 del 2012 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; art. 22 della legge 127 del 2012 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge n. 128 del 2012 per la Chiesa Apostolica in Italia; art. 10 della legge n. 245 del 2012 per i Buddhisti; art. 11 della legge n. 246 del 2012 per gli Induisti].

h) La legge n. 199 del 2025

Con riferimento alle attività a carattere assistenziale e/o sanitario, il comma 853 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), riprende pedissequamente il contenuto del Regolamento n. 200 del 2012 affermando che ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 759,



RECUPERO **IC** **EC**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

lettera g), della legge n. 160 del 2019, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, con modalità non commerciali quando le stesse:

- a)** sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
 - b)** se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
- Al successivo comma 854 precisa che gli enti non commerciali di cui al citato comma 853, lettera a), beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
- Al comma 855 chiarisce inoltre che non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale.

Con riferimento poi alle attività didattiche, il medesimo art. 1 della legge n. 1999 del 2025, al comma 856, introduce una disposizione di carattere interpretativo laddove dispone che l'art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, si interpreta, per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. I requisiti generali e di settore

Il Regolamento n. 200 del 2012, in attuazione dell'art. 91-bis, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012 individua, agli artt. 3 e 4, i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali.

2.1 I requisiti generali

L'art. 3 del Regolamento, come anticipato, è dedicato ai *"requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali"*, che, in quanto tali, sono comuni a tutte le varie attività istituzionali.

In particolare, la norma in commento chiarisce che tali attività sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:

- a)** il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b)** l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c)** l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nella risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013 è stato, innanzitutto, precisato che detti requisiti generali integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dall'art. 7 comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e, di conseguenza, quella del beneficio fiscale.

Nello stesso documento di prassi amministrativa è stata chiarita l'esatta portata delle disposizioni recate dalle lett. a) e c) del comma 1, dell'art. 3 del Regolamento.

In merito alla lett. a) è stato precisato che la disposizione in essa contenuta, nell'ambito del divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'ente, ammette solo alcune eccezioni, individuate nel caso in cui la distribuzione sia prevista dalla legge e nell'ipotesi in cui tale distribuzione avviene a favore di un ente appartenente alla medesima e unitaria struttura ovvero che svolge o la stessa attività meritevole oppure altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.



RECUPERO **IC E_n**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A quest'ultimo proposito, la risoluzione chiarisce che per *"altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente"* devono intendersi quelle espressamente previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Per quanto concerne, invece, la lett. c) dell'art. 3 del Regolamento, che prevede la devoluzione del patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di scioglimento dello stesso, ad un altro ente non commerciale che *"svolga un'analoga attività istituzionale"*, è stato evidenziato che – attesa la diversa terminologia utilizzata dalla precedente lett. a) – detta locuzione non può che riferirsi a un'attività affine od omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento, come, ad esempio, l'attività di promozione della cultura, che è inquadrabile per le sue caratteristiche nello stesso ambito dell'attività didattica, espressamente prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

3. I requisiti di settore

L'art. 4 del Regolamento è, invece, dedicato agli *"ulteriori requisiti"*, ossia a quei requisiti di settore che le attività istituzionali devono possedere per poter essere considerate svolte con modalità non commerciali e che attengono alla natura della singola attività istituzionale. A tale proposito, si deve evidenziare che, come si legge nelle premesse al Regolamento in parola, *"il Consiglio di Stato... ha sottolineato l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto più conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la conseguente necessità di un appropriato dettaglio dei criteri discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attività considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete, della sussistenza o meno del requisito della commercialità nelle medesime attività"*.

Si deve evidenziare che questi requisiti integrano quelli di carattere oggettivo già previsti dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, pertanto, la perdita del requisito di carattere oggettivo e di conseguenza il venir meno del beneficio fiscale.

3.1 Le attività assistenziali e sanitarie

Passando all'analisi delle diverse attività disciplinate dall'art. 4 del Regolamento, si deve iniziare dalle attività assistenziali e sanitarie, definite dal precedente art. 1.

– Le attività assistenziali

Per quanto riguarda le attività assistenziali, la lett. f), dell'art. 1 del Regolamento le individua, a norma dell'art. 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in quelle relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

– Le attività sanitarie

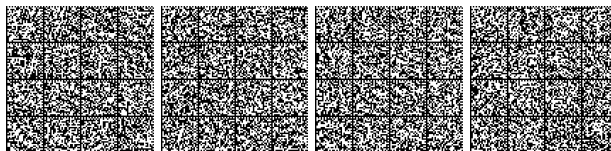
Per quanto riguarda, invece, le attività sanitarie, la lett. h) dell'art. 1 del Regolamento le individua in quelle dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza inizialmente definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 (successivamente abrogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017), il quale è stato emanato in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante il *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*.

Si ricorda che gli enti non commerciali devono formare parte integrante del sistema sanitario nazionale, che offre una copertura universale e si basa sul principio di solidarietà. In particolare, l'art. 1, comma 18, del D. Lgs. n. 502 del 1992, stabilisce che *"le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona"*.

Nell'ambito delle attività sanitarie rientrano anche le prestazioni sociosanitarie che, a norma dell'art. 3-septies del citato D. Lgs. n. 502 del 1992, sono tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Inoltre, le prestazioni sociosanitarie comprendono:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
- b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

In attuazione dell'art. 3-septies del D. Lgs. n. 502 del 1992 è stato emanato il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 che contiene l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie e disciplina le tipologie di prestazioni dovute in



RECUPERO **IC** **EC**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

base a progetti personalizzati in presenza di bisogni di salute e di azioni di protezione sociale; ulteriori indicazioni sono fornite dalla legislazione e dalla programmazione regionale.

Lo stesso provvedimento stabilisce aree (materno infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti, ecc.), prestazioni, funzioni, criteri di finanziamento e di ripartizione della spesa, stabilendo le quote a carico del Servizio sanitario nazionale e del Comune interessato, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.

– Il rispetto dei requisiti del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento

Tutto ciò premesso, si deve evidenziare che il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento prevede che lo svolgimento delle attività assistenziali e sanitarie è effettuato con modalità non commerciali quando le stesse rispettano almeno una delle condizioni indicate nelle seguenti lettere:

- a) sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
- b) se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

– I requisiti della lett. A)

In merito alla lett. a) dell'art. 4, comma 2, del Regolamento, si deve precisare che gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire *"la copertura del servizio universale"*.

In tutti i casi di accreditamento, contrattualizzazione, convenzionamento di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), nei settori assistenziale e sanitario si è quindi in presenza di attività svolte con modalità non commerciali, a prescindere dalla quota di partecipazione di volta in volta richiesta all'utente e alla sua famiglia.

Si può concludere, pertanto, che gli enti non commerciali che svolgono le attività in parola, che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese e, quindi, possono beneficiare dell'esenzione in esame.

– I requisiti della lett. B)

La lett. b), comma 2, dell'art. 4 del Regolamento è dedicata alle attività non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Tale lettera non si rende applicabile, quindi, per le attività suscettibili di accreditamento per le quali la commercialità o meno delle modalità di svolgimento va individuata con riferimento esclusivo al parametro regolamentare individuato dall'accREDITamento, contrattualizzazione o convenzionamento di cui sopra. Confliggerebbe con lo spirito della norma e risulterebbe contraddittorio, infatti, che – una volta che il Regolamento n. 200 del 2012 abbia individuato un parametro cui commisurare la spettanza totale o parziale dell'esenzione – allo stesso parametro se ne sovrapponga un secondo che, invece, interviene solamente nei casi in cui l'attività, non essendo suscettibile di accREDITamento, contrattualizzazione o convenzionamento, necessita di un confronto con il libero mercato.

In quest'ultimo caso, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la Commissione, nella citata decisione del 19 dicembre 2012, stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.

La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, invece, come chiarito dalla Commissione sempre nella citata decisione del 19 dicembre 2012, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.



RECUPERO **IC** **EC**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

Il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, riferendosi anche alle attività assistenziali, interessa un'estrema varietà di attività (residenziali, semiresidenziali, domiciliari, di erogazione di beni primari, mense, formule varie di accompagnamento nei percorsi di vita, case protette, comunità alloggio, gruppi di appartamento, ecc.) e di destinatari (persone anziane autosufficienti, famiglie con difficoltà, famiglie di detenuti, minori, devianze giovanili, vittime di genere, ex detenuti, povertà estreme, immigrazione, dipendenze da alcool, droga, gioco, ecc.).

La coesistenza tra soggetti non commerciali e soggetti con scopo di lucro nello stesso ambito territoriale, che è un elemento per l'applicazione del beneficio fiscale, in concreto non si verifica nella maggior parte dei servizi socio assistenziali sopra esemplificati.

Detta coesistenza può verificarsi solo nel campo dei servizi assistenziali agli anziani e qualche iniziativa si può presentare anche nel campo delle dipendenze, ad esempio da droga e da alcool.

A parte l'assistenza agli anziani autosufficienti, si tratta in questi ultimi casi di attività sociosanitarie in gran parte rientranti nella lett. a), comma 2, dell'art. 4 del Regolamento in esame e generalmente accreditate e contrattualizzate. In assenza, invece, di un quadro normativo che permetta la possibilità di ottenere l'accreditamento, il convenzionamento ovvero la contrattualizzazione, occorre prendere in considerazione anche le ipotesi in cui si verifica il cofinanziamento della prestazione socio-assistenziale da parte dell'ente locale.

Ciò si può verificare, ad esempio, nell'ipotesi di una casa di riposo per anziani autosufficienti che beneficia per i soggetti in condizioni di disagio economico di un contributo da parte dell'Ente locale a titolo di integrazione della retta.

In tali fattispecie, le prestazioni comunque rimaste a carico del soggetto assistito saranno soggette ai limiti previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b), del Regolamento.

L'ambito territoriale nel settore socio-assistenziale è generalmente quello comunale; non dovrebbe, comunque, superare i confini regionali, per il concetto di prossimità che è alla base dell'azione sociale e perché avrebbe poco senso un confronto con eventuali sporadiche realtà a notevole distanza dall'ambiente di vita dell'assistito.

3.2 Le attività didattiche

Le attività didattiche, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Regolamento, sono quelle dirette all'istruzione e alla formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. L'art. 4, comma 3 del Regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Sembra utile a questo punto procedere nell'illustrazione dello svolgimento di dette attività, tenendo separate l'attività didattica svolta dalle scuole di ogni ordine e grado da quella svolta nelle Università, attese le diverse problematiche relative allo svolgimento di tali attività.

– La scuola paritaria

Bisogna innanzitutto premettere che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Sulla base di tale premessa, si richiama la **lett. a) del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, nella parte in cui prevede espressamente che l'attività debba essere paritaria rispetto a quella statale. A tal fine, il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 62 del 2000 dispone che *"si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6" dello stesso art. 1.*

Per quanto riguarda il requisito della *"non discriminazione in fase di accettazione degli alunni"* prescritto dalla lett. a) comma 3, dell'art. 4, del Regolamento, si osserva che l'art. 1, comma 3, secondo capoverso, della legge n. 62 del 2000 dispone che *"le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi. [...] Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia"*



RECUPERO IC E_n

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

o confessione religiosa". Inoltre, l'art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, impone alle scuole paritarie di impegnarsi ad accettare *"l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare"*.

In riferimento alla **lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, si deve sottolineare che il requisito dell'osservanza *"degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap"* è ripreso dall'art. 1, comma 3, secondo capoverso, della legge n. 62 del 2000, il quale dispone che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi, *"compresi gli alunni e gli studenti con handicap"*. Oltre a ciò, l'art. 1, comma 4, lett. e), della legge n. 62 del 2000 impone alle scuole paritarie di impegnarsi a dare *"applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio"*. Per quanto concerne il requisito del rispetto dell'applicazione della *"contrattazione collettiva al personale docente e non docente"*, presente sempre nella lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si deve avere riguardo a quanto stabilito nell'art. 1, comma 4, lett. h), della legge n. 62 del 2000, che impone alle scuole paritarie di dare applicazione a *"contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore"*.

Anche il requisito di *"adeguatezza delle strutture agli standard previsti"* contenuto nella stessa lett. b), trova una sua corrispondente collocazione nell'art. 1, comma 5, della legge n. 62 del 2000, secondo il quale le scuole paritarie *"sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti"*. La stessa norma prevede che le scuole paritarie possono avvalersi, **in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive**, *"di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti"*. Occorre, inoltre, soffermarsi su quanto stabilisce la lett. b), comma 4 dell'art. 1, della medesima legge, in base alla quale le scuole paritarie devono impegnarsi ad avere la *"disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti"*.

In ordine al requisito *"di pubblicità del bilancio"* presente nella più volte citata lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento bisogna fare riferimento al disposto dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge n. 62 del 2000, per il quale le scuole paritarie sono tenute all'attestazione della titolarità della gestione e alla pubblicità dei bilanci.

È importante sottolineare che sia l'originaria presenza di tutti i predetti requisiti nonché il permanere della loro sussistenza sono soggetti a controllo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), poiché l'art. 1, comma 6, della legge n. 62 del 2000 prevede che detto Ministero *"accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità"*.

– L'istruzione e formazione professionale (IEFP)

Si deve sottolineare che l'assetto normativo del secondo ciclo di istruzione e formazione è costituito da due sottosistemi. Infatti, oltre a quello dell'Istruzione Secondaria Superiore, che è articolato nei Licei, negli Istituti tecnici e negli Istituti professionali – e dunque da istituzioni educative di competenza statale – vi è quello dell'Istruzione e Formazione Professionale (IEFP), di competenza delle Regioni, che, a seguito della legge n. 53 del 2003 e dei relativi decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76 e 17 ottobre 2005 n. 226, è parte costitutiva del *"sistema educativo nazionale di istruzione e formazione"*.

Nello stesso tempo la IEFP è soggetta al rispetto delle *"norme generali sull'istruzione"* dettate dallo Stato (art. 117, comma 2, lett. n), Cost.) e dei *"livelli essenziali delle prestazioni"* (i cosiddetti LEP) sempre stabiliti dallo Stato e che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.).

L'erogazione delle prestazioni della IEFP, con particolare riferimento all'ambito della formazione iniziale connessa all'obbligo formativo e al diritto-dovere di istruzione, non viene effettuata direttamente né dalle Regioni, né da istituzioni pubbliche costituite ovvero dipendenti dalle autonomie territoriali, ma avviene – fatti salvi gli Istituti Professionali di Stato (IPS), i quali operano in funzione sussidiaria rispetto alle istituzioni formative del privato sociale – per il tramite di istituzioni formative liberamente create dal privato sociale e operanti, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.), in regime di accreditamento.

Le Regioni attivano i percorsi della IEFP iniziale ricorrendo al plafond finanziario disponibile per lo più sulla base degli strumenti di finanziamento che originariamente erano destinati alla *"formazione professionale"* del previgente sistema.

Occorre, comunque, sottolineare che i frequentanti dei percorsi della IEFP iniziale non versano alle istituzioni formative accreditate alcun corrispettivo per la frequenza dei corsi.

Per quanto riguarda i parametri indicati dal comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si fa presente che è sostanzialmente rispettato il requisito dell'attività che deve essere paritaria rispetto a quella statale di cui alla lett. a). L'assetto dell'offerta formativa è, infatti, sostanzialmente corrispondente a quello paritario circa il comune rispetto degli standard da parte dei soggetti che vi operano. Va ribadito che il regime di accreditamento, disciplinato in sede regionale sulla base dei LEP, stabiliti dallo Stato nel D. Lgs. n. 226 del 2005, dà luogo a un sistema di IEFP in cui tutte le istituzioni formative – sia pubbliche che del privato sociale – agiscono nel rispetto di standard comuni. Infatti, l'art. 15 del citato D. Lgs. n. 226 del 2005 prescrive al comma 2 che *"Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo"* e al successivo comma 3 che i *"livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO delle istituzioni che realizzano i percorsi"*.



RECUPERO **IC** **EF**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Per la IEFP risulta rispettato anche il requisito della *“non discriminazione in fase di accettazione degli alunni”* di cui alla lett. a) del comma 3 dell’art. 4 del Regolamento. Infatti, a livello nazionale, l’art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 226 del 2005 stabilisce che *“le Regioni assicurano (...) il soddisfacimento dell’offerta formativa. (...)”*. Tale principio trova poi specifica attuazione nelle discipline poste dalle leggi regionali, e in specie nelle prescrizioni contenute sia nel regime di accreditamento che nei bandi regionali, ove si impone alle istituzioni formative la necessaria accettazione di tutti i soggetti che chiedono l’iscrizione ai percorsi della IEFP.

Passando ai requisiti della lett. b), comma 3, dell’art. 4 del Regolamento, si evidenzia che il rispetto del requisito dell’osservanza *“degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap”* è assicurato attraverso un primo Accordo quadro del 19 giugno 2003, il cui punto 11 dispone che le parti convengono che negli accordi territoriali sia prevista l’utilizzazione delle strutture con particolare riferimento alle misure di orientamento *“di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili”*.

Il requisito dell’applicazione della *“contrattazione collettiva al personale docente e non docente”* è, invece, garantito dall’art. 21, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 226 del 2005, il quale prevede che le Regioni assicurano il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni.

In merito al rispetto del requisito di *“adeguatezza delle strutture agli standard previsti”* lo stesso art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 226 del 2005 stabilisce, poi, che le Regioni assicurano: *“f) l’adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica; g) l’adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare; h) l’adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica; i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale; l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.”*

Il requisito *“di pubblicità del bilancio”* è rispettato laddove alla lett. b), comma 1, del citato art. 21 si prevede che le Regioni assicurano l’adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica. Il criterio della pubblicità del bilancio è poi assolto sia in sede di accreditamento regionale che di partecipazione ai bandi regionali per la partecipazione ai percorsi di IEFP finanziati.

– Le Università

Si deve precisare che le Università, al pari degli altri enti esaminati ai paragrafi precedenti, rientrano a tutti gli effetti tra quelli che svolgono attività didattica di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, nonostante che la lett. i), comma 1, dell’art. 1 del Regolamento individui le attività didattiche in quelle di cui alla legge n. 53 del 2003, in materia di istruzione e di formazione professionale, articolate in un sistema educativo che va dalla scuola dell’infanzia fino ai licei e all’istruzione e alla formazione professionale.

Il fondamento di tale assunto può essere agevolmente rinvenuto al punto 27 della già citata *“Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale”*, laddove nei servizi pubblici d’istruzione si fa rientrare anche *“l’offerta di istruzione universitaria”*.

Occorre, comunque, verificare se per questi enti sono rispettati tutti i requisiti previsti da detta normativa ai fini dell’applicazione dei requisiti di settore di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento.

In merito al carattere paritario dell’istruzione, occorre richiamare l’art. 1 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, il quale prevede che l’istruzione superiore, che ha per fine quello di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l’esercizio degli uffici e delle professioni, può essere impartita anche nelle università e negli istituti liberi non statali legalmente riconosciuti.

Muovendo da questo presupposto, con riferimento alla lett. a), comma 3, dell’art. 4 del Regolamento, laddove viene richiesto che l’attività didattica sia paritaria rispetto a quella statale, con riferimento alle università non statali legalmente riconosciute, si evidenzia che:

- le università non statali sono istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, che ricevono un riconoscimento legale e che vengono autorizzate, con provvedimento avente forza di legge, a rilasciare titoli accademici universitari di valore legale identico a quelli rilasciati dalle università statali (art. 10 della legge 1° ottobre 1973, n. 580; art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245);
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di autonomia didattica degli atenei, stabilisce sia per le università statali che per quelle non statali i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e individua le differenti tipologie di titoli di studio che le stesse possono rilasciare;
- le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili (art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243).



RECUPERO **IC** **EC**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'università non statale costituisce, dunque, un'alternativa – non sostitutiva né concorrenziale – ai servizi erogati dall'università statale, collaborando con quest'ultima alla determinazione di un'offerta didattica e formativa più ampia e articolata. In relazione al requisito della *“non discriminazione in fase di accettazione degli alunni”* prescritto sempre dalla lett. a), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si ricorda che le università non statali danno piena attuazione al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e per l'accesso degli studenti si attengono ai requisiti di ammissione ai corsi di studio, come definiti dall'art. 6 del sopracitato D. M. n. 270 del 2004. Con riguardo alla lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si sottolinea che il requisito dell'osservanza *“degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap”* viene soddisfatto dall'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, laddove vengono individuati gli interventi da porre in essere a favore degli studenti in situazione di handicap. Agli stessi, in relazione alle specifiche tipologie di disabilità, viene fornito ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi e universitari e alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi e alle risorse disponibili e alle relative modalità di accesso. In merito al rispetto dell'applicazione della *“contrattazione collettiva al personale docente e non docente”*, presente sempre nella lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a docenti e ricercatori universitari si applicano le norme regolanti il rapporto di pubblico impiego non privatizzato.

Per quanto riguarda, invece, il requisito di *“adeguatezza delle strutture agli standard previsti”*, anch'esso individuato dalla sopracitata lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si richiama il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, in tema di potenziamento dell'autovalutazione, di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e di valutazione periodica. La normativa prevede che tutte le università, statali e non, siano fatte oggetto di valutazione da parte dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) per quanto concerne la qualità della didattica e della ricerca, dei corsi di laurea, dell'organizzazione delle sedi e dei corsi di studio, nonché per la presenza e i requisiti delle strutture al servizio degli studenti, come le aule e le biblioteche, per il resto degli strumenti didattici e tecnologici e, non ultimo, per la sostenibilità economico-finanziaria dell'ateneo.

Circa il requisito *“di pubblicità del bilancio”*, sempre richiamato dalla lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, al medesimo si adeguano anche le università non statali, in forza del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, recante *“Introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1 lettera b) e art. 4 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”*. L'art. 8, comma 3, del citato decreto dispone, infatti, che il bilancio unico d'ateneo d'esercizio venga fatto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale delle università.

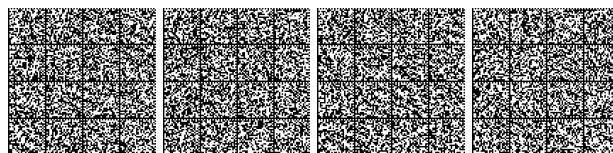
Un riferimento particolare deve essere effettuato per le Università Pontificie che sono state oggetto della Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, nella quale l'Agenzia delle entrate, nel pronunciarsi sulla detraibilità delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea in teologia, ha riportato quanto affermato dal MIUR, secondo il quale a *“seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano (art. 1 del d.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell'Ordinamento Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del 1990). Oltre al riconoscimento suddetto, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie, quali università straniere, ai sensi dell'art. 2 della legge 148/2002 e ai sensi del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009”*.

– Il rispetto dei requisiti della lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento

Il rispetto dei requisiti di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento può essere esaminato unitariamente rispetto a tutti gli enti non commerciali fin qui richiamati che svolgono le attività didattiche.

Si ricorda che la lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato *“a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso”*.

A questo proposito, si deve sottolineare che la Commissione europea nella decisione del 19 dicembre 2012 ha fatto riferimento alla *“Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE”*. Ed invero, al paragrafo 172 della decisione in parola, la Commissione ha stabilito che: *“[...] Al riguardo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell'istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici. La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato. Come anche la Commissione ha riconosciuto nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, tali principi riguardano la formazione professionale, la scuola elementare e gli asili nido privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le rette di importo simbolico cui si riferisce il decreto non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito. Pertanto, nella fattispecie, considerati i requisiti ge-*



RECUPERO **IC** **EC**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

nerali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui all'articolo 4, la Commissione ritiene che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un'attività economica".

3.3 Le attività ricettive

Prima di affrontare l'esame della lett. j) dell'art. 1, comma 1, del Regolamento che riguarda le attività ricettive, potenzialmente meritevoli di esenzione, si deve focalizzare l'attenzione sulla circostanza che la norma in commento esclude, in ogni caso, dall'esenzione le attività svolte nelle strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'art. 9 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

A questo proposito, occorre premettere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato, tra l'altro, costituzionalmente illegittimo l'art. 9 del citato D. Lgs. n. 79 del 2011, statuendo che tale norma, contenente una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome che finisce per alterare il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia. Per quanto qui di interesse si può, tuttavia, ritenere che la classificazione contenuta nell'art. 9 può costituire un generico punto di riferimento rispetto al quale prevale sempre la classificazione individuata a livello regionale.

Data questa premessa, si possono richiamare le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere contenute nel citato art. 9:

- a) gli alberghi;
- b) i motels;
- c) i villaggi-albergo;
- d) le residenze turistico alberghiere;
- e) gli alberghi diffusi;
- f) le residenze d'epoca alberghiere;
- g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- h) le residenze della salute - beauty farm;
- i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

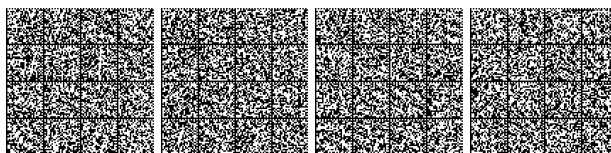
Tornando all'esame della lett. j) dell'art. 1, comma 1, del Regolamento si precisa che le attività ricettive meritevoli di esenzione sono quelle che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura. Per quanto riguarda la prima condizione, questa si verifica, in particolare, quando l'accessibilità non è rivolta a un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni), mentre la seconda condizione risulta soddisfatta quando l'attività ricettiva per sua natura non è svolta per l'intero anno solare.

Rientrano in tale tipologia le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione, per la quale non è oggettivamente ipotizzabile l'esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano enti commerciali. Si tratta di strutture regolarmente autorizzate nelle categorie di ricettività extralberghiera che costituiscono di fatto una *species* del tutto autonoma e irripetibile, in quanto caratterizzate dalla presenza di luoghi adibiti esclusivamente al culto e alla programmazione di servizi di alloggio e di refezione con modalità e orari coerenti con lo svolgimento di pratiche di ritiro e di meditazione spirituale, anche in isolamento, così come individuate dalle specifiche dottrine confessionali.

Ferma restando l'esenzione in proporzione alla superficie adibita alla stabile convivenza *religionis causa* della comunità o del gruppo religioso ospitante ovvero adibita allo svolgimento di attività di culto non commerciali – quali ad esempio gli spazi adibiti a cappella o tempio – occorre, comunque, tener conto degli altri criteri fissati dall'art. 91-bis, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012, considerando che l'individuazione della quota esente dovrà essere calcolata in relazione agli spazi adibiti ad attività ricettiva in misura corrispondente al numero di soggetti ospitati gratuitamente e di quelli tenuti ad effettuare tale periodo di raccoglimento – in quanto appartenenti a enti e istituti aventi fine di religione e di culto, riconosciuti dalle Confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato italiano patti, accordi o intese – rapportato al numero totale degli ospiti accolti. Relativamente, invece, alla ricettività sociale (il cosiddetto housing sociale), la lett. j), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento n. 200 del 2012 prende in considerazione le attività dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Un'attività ricettiva, quindi, per essere considerata di carattere sociale deve essere strumentale e strettamente funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale e deve porsi, pertanto, in rapporto complementare rispetto all'attività ricettiva pura e semplice che, in via generale, viene svolta nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In particolare, questa tipologia di attività deve essere strumentale a obiettivi di:

- assistenza o protezione sociale, presupponendo, quindi, un bisogno assistenziale o di protezione dei beneficiari. Lo svolgimento di tale attività intende dare risposta di regola a esigenze abitative, anche temporanee, offrendo oltre



RECUPERO **IC** **EC**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

al mero servizio di alloggio, l'utilizzo di spazi comuni che costituiscono ambienti ricreativi e di convivenza, anche extralavorativa, quali la disponibilità di una biblioteca, di uno spazio comune adibito alla refezione, di un ambiente adibito al lavaggio degli indumenti (come, a titolo esemplificativo, avviene nel caso del lavoratore fuori sede con retribuzione insufficiente a pagare un affitto, al padre separato, all'anziano semi autosufficiente); il paragone tariffario potrebbe essere fatto con i *residence* e/o strutture similari;

- educazione e formazione. In tale tipologia di attività rientrano la casa dello studente e il pensionato universitario. Anche qui il paragone (molto pragmaticamente utile a rafforzare l'esenzione) potrebbe essere con i *residence* e le strutture similari, ferma la necessità di comparare prestazioni omogenee (non si può, in sintesi, comparare la messa a disposizione di una camera con bagno ed uso cucina con l'attività di accudimento, accompagnamento, socializzazione e formazione di un pensionato universitario ben organizzato);
- turismo sociale; e qui effettivamente il parametro di riferimento potrebbe essere costituito dalle rette alberghiere del territorio di riferimento, ferme le modalità di accesso selezionato che prevedono sia la prassi che il diritto amministrativo.

– Il rispetto dei requisiti del comma 4, dell'art. 4 del Regolamento

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione europea nella citata decisione del 19 dicembre 2012 (punto 174), la comparazione tariffaria deve essere effettuata con i corrispettivi per *"attività analoghe svolte da enti commerciali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio"*.

In questo ultimo caso, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

A questo proposito, la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.

La Commissione chiarisce che il compenso, per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo, tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea, spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

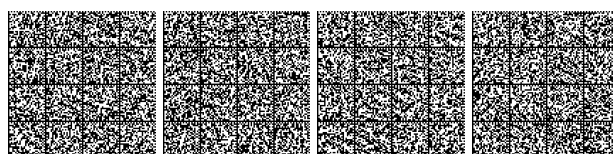
Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

L'individuazione del prezzo medio pone la necessità di una ricognizione, preferibilmente su base comunale, delle tariffe medie praticate proprio dalle strutture ricettive di tipo alberghiero diverse da quelle che possono usufruire dell'esenzione e di quelle ricettive extralberghiere che operano al pari delle imprese in quanto gestite da enti commerciali.

A tale proposito bisogna, innanzitutto, specificare che, nel caso in cui nell'ambito comunale non esistano strutture di riferimento, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.

Occorre, inoltre, chiarire che la comparazione con attività *"analoghe"* impone la selezione di un campione di strutture caratterizzate da un'offerta di alloggio e di servizi accessori, nonché dell'eventuale messa a disposizione di spazi comuni, da valutare in relazione alla specifica tipologia di utenza della struttura per la quale si intende applicare l'esenzione.

Pertanto, per le categorie ricettive rivolte al *"turismo sociale"* occorre fare riferimento alle tariffe praticate da strutture alberghiere di bassa/media categoria (due/tre stelle) ubicate nel medesimo ambito territoriale di riferimento, mentre per le strutture ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere temporaneo si ritiene che le strutture comparabili possano essere individuate nei c.d. *"residence"* ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali come individuate al paragrafo precedente.



RECUPERO IC E_n

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

3.4 Le attività culturali e le attività ricreative

Le lett. k) e l) del comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definiscono rispettivamente:

- le attività culturali come quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte. In tale categoria sono comprese le attività che rientrano nelle competenze del Ministero della cultura, e cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri.
- le attività ricreative come quelle attività dirette all'animazione del tempo libero; un esempio è rappresentato dalle realtà aggregative come i "circoli ricreativi".

Le attività in questione, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU, devono essere svolte con modalità non commerciali che, a norma dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, si ritengono tali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

A questo proposito, come già ricordato *supra*, la Commissione, nella decisione del 19 dicembre 2012 ha stabilito che, "per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

La Commissione ha anche chiarito che il compenso, per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

3.5 Le attività sportive

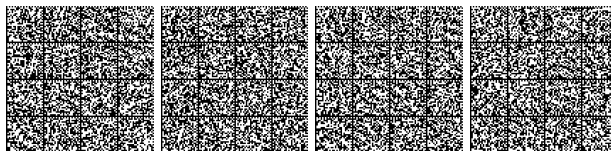
La lett. m), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definisce le attività sportive come quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il successivo art. 4, comma 6, del Regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

A questo proposito, si ricorda che la Commissione, nella decisione del 19 dicembre 2012, ha stabilito che, "per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

La Commissione ha anche chiarito che il compenso, per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale, escludendo al contempo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.



RECUPERO **IC** **ES**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro. Si deve comunque precisare che se negli immobili vengono esercitate attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, detti immobili possono beneficiare dell'esenzione, a condizione che tali attività siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica "organizzata" direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).

Ovviamente, nel caso di attività mista occorre applicare l'anzidetto criterio della gratuità della prestazione ovvero del corrispettivo simbolico.

In merito all'attività sportiva dilettantistica svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 è bene precisare che la stessa consiste nella formazione, didattica, preparazione ed assistenza allo sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale a fronte della corresponsione da parte dei frequentatori dell'importo dell'iscrizione.

In particolare, l'importo dell'iscrizione ha la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l'attività sportiva all'interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, infatti, essendo inserite nell'ordinamento sportivo, sostengono spese per le iscrizioni alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di promozione sportiva per le diverse discipline sportive organizzate, per il tesseramento dei propri frequentatori alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva, per l'organizzazione dell'attività didattica concretizzantesi in corsi per le diverse discipline sportive e, in alcuni casi, per la partecipazione alle gare, anche in trasferta, organizzate dalle richiamate Federazioni ed Enti. Queste società devono anche sostenere spese per la manutenzione degli impianti che devono essere tenuti secondo le norme dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva in relazione alle diverse discipline. Spese sono anche previste per la formazione di tutti coloro che operano all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che per la peculiarità dell'attività svolta, necessitano di continuo aggiornamento e preparazione. Occorre tener presente che per creare atleti agonisti di vertice si devono compiere tutti i numerosi passaggi propedeutici: scuola bambini, scuola ragazzi, scuola amatori; organizzazione e partecipazione a manifestazioni e gare correlate le une alle altre.

Per il proseguimento di tale obiettivo il CONI, infatti, abbraccia l'intera attività sportiva dilettantistica sotto tutti i suoi aspetti: olimpico, base, promozionale, amatoriale, (escluso quello commerciale), attraverso i centri sportivi dilettantistici in quanto affiliati alle Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva.

I centri sportivi che non sono gestiti dai soggetti costituiti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, di contro, non sono tenuti al rispetto di detti percorsi, poiché non sono direttamente coinvolti nella promozione dello sport dilettantistico che registra costi elevatissimi anche a livello di base.

4. I criteri per la determinazione del rapporto proporzionale

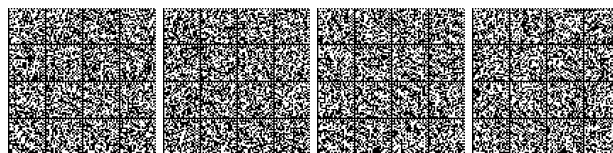
L'art. 5 del Regolamento, dedicato all'individuazione del rapporto proporzionale di cui all'art. 91-bis, comma 3, del citato D. L. n. 1 del 2012 stabilisce che detto rapporto è determinato con riferimento:

- allo spazio;
- al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;
- al tempo.

Il criterio relativo allo spazio è quello principale, come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 5 in commento, il quale dispone che "la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse" da quelle meritevoli, "rapportata alla superficie totale dell'immobile".

Se, per esempio, nell'immobile dove si svolge l'attività sanitaria (o altra attività per la quale comunque compete l'esenzione) è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività commerciale non suscettibile di accatastamento separato (bar, rivendita di giornali), ai fini del calcolo della quota esente occorre riportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l'attività commerciale alla superficie effettiva e non catastale dell'intera unità immobiliare. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale dell'immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del Regolamento.

Analogamente si deve operare se nell'immobile è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività per la quale compete l'esenzione (ancorché non suscettibile di accatastamento separato) e, quindi, ai fini del calcolo della



RECUPERO ICI ENC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l'attività agevolata alla superficie dell'intera unità catastale. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all'attività meritevole in modo da escludere dalla base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del Regolamento, la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all'attività per la quale compete l'esenzione.

Lo stesso art. 5, ai commi 3 e 4, detta ulteriori criteri per delineare in maniera ancora più puntuale l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta. Sulla base di tali criteri la proporzione è determinata in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività; in alternativa, nel caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli.

Per quanto riguarda le attività sanitarie, il numero dei soggetti deve considerarsi quale numero di prestazioni effettuate, escludendo dal computo quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (visite mediche di controllo per i dipendenti) o campagne preventive gratuite, che inficerebbero la significatività della percentuale.

Come innanzi affermato, le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento, indicate per ciascuna unità immobiliare nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

Le medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (ad esempio, spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni).

Si precisa, infine, che l'esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere dichiarate ai fini dell'applicazione del tributo.

PARTE SECONDA - LA DICHIARAZIONE

1. Caratteristiche generali

Come più volte ricordato, l'art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024 prevede che la dichiarazione Recupero ICI ENC, relativa al periodo dal 2006 al 2011, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, dai soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione per l'IMU/TASI ENC con riferimento ad almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti da ciascun soggetto passivo e reca l'indicazione delle somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, le quali, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo.

Il DPCM stabilisce, in applicazione dell'art. 16-bis, che la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2026.

A questo proposito, occorre soffermarsi sul disposto dell'art. 2 del DPCM, il quale interviene sulla disciplina e sulla misura degli interessi applicabili stabilendo che alle somme oggetto del recupero ICI si aggiungono gli interessi che devono essere indicati nella dichiarazione³. Detti interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero, da intendersi la data di presentazione della dichiarazione o il 31 marzo 2026, termine ultimo di presentazione della dichiarazione, nel caso in cui venga richiesta la dilazione del versamento in quattro rate.

Si deve ribadire che per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si deve applicare la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013, mentre si deve tenere conto della base imponibile, dei moltiplicatori e dell'aliquota previsti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non sia individuabile si applica l'aliquota media, pari al 5,5 per mille.

Per tali ragioni il modello dichiarativo presenta sostanzialmente le medesime caratteristiche di quello relativo all'IMU, tenendo, però, conto delle peculiarità che contraddistinguono la disciplina del recupero ICI.

A questo proposito si deve, innanzitutto, fare riferimento all'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, il quale prevede, al comma 3, che nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 91-bis l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.

³ L'art. 2, comma 1, del DPCM in merito all'applicazione degli interessi richiama gli artt. 9 e 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 e dell'art. 16, paragrafo 2, del regolamento di procedura (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'aiuto da recuperare a seguito di una decisione di recupero e della Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C247/01).





ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In sintesi, l'ente non commerciale deve presentare la dichiarazione Recupero ICI ENC in relazione alle seguenti casistiche di immobili nei quali sono esercitate le attività di cui al più volte citato art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, cosiddette meritevoli e cioè quelli:

- totalmente imponibili;
- parzialmente imponibili o totalmente esenti.

2. Modalità di compilazione della dichiarazione. Frontespizio

Sul frontespizio del modello Recupero ICI ENC la casellina "SOSTITUTIVA DEL PROTOCOLLO TELEMATICO" va barrata nel solo caso in cui si procede alla presentazione di una nuova dichiarazione Recupero ICI ENC sostitutiva di una dichiarazione precedentemente inviata. Nel campo adiacente, pertanto, va indicato il protocollo telematico dell'ultima dichiarazione inviata.

Il Frontespizio si compone di una facciata divisa in cinque riquadri relativi a:

- **Contribuente;**
- **Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;**
- **Quadri compilati e de minimis/SA;**
- **Firma;**
- **Impegno alla presentazione telematica.**

Nel riquadro dedicato al "**Contribuente**" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo.

Le persone giuridiche non aventi domicilio fiscale o sede legale in Italia devono indicare nello spazio dedicato al Comune (e Stato Estero) lo Stato estero di appartenenza, ossia quello in cui hanno il domicilio fiscale o la sede legale e nello spazio riservato al Domicilio fiscale la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.

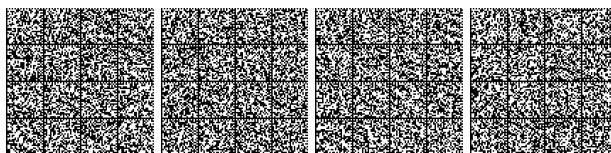
Nel campo "Codice Stato Estero" deve essere inserito il codice dello Stato estero di appartenenza corrispondente a quello presente nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi).

Nel riquadro concernente i "**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**" devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice della carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso.

Il campo "Codice carica" deve essere sempre compilato utilizzando l'apposito elenco riportato nella tabella di seguito fornita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare/Curatore della liquidazione giudiziale
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio



RECUPERO ICI ENC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

Per quanto riguarda, invece, il riquadro riservato a **"Quadri compilati e de minimis/SA"**, si precisa che lo stesso deve essere compilato indicando nei campi "A" e "B" il numero totale degli immobili dichiarati nei corrispondenti Quadri, vale a dire il Quadro A, concernente gli immobili totalmente imponibili, e il Quadro B relativo agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti.

In ciascuno dei campi concernenti le annualità dal 2006 al 2011 si deve indicare obbligatoriamente: **0.** nel caso in cui non sono stati rispettati i limiti e le condizioni del *de minimis* generale e SIEG o non si rientra in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica; **1.** nel caso in cui sono stati rispettati i limiti e le condizioni del *de minimis* generale; **2.** nel caso in cui sono stati rispettati i limiti e le condizioni del *de minimis* SIEG; **3.** nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica. Nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica deve essere riportato il numero e l'anno di autorizzazione del regime SA (State aid) reperibile al seguente link: <https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument>. Si precisa che il modello dovrà essere compilato fino al Rigo "Totale complessivo recupero ICI dovuto" del Quadro D anche nel caso in cui si rientri, per tutti gli anni rilevanti ai fini della dichiarazione, in una delle ipotesi di cui ai numeri da 1 a 3 sopra indicate.

Il computo del *de minimis* sarà descritto nel prosieguo delle istruzioni.

Il riquadro concernente la **"Firma"** è riservato alla sottoscrizione della dichiarazione, a pena di nullità, da parte del rappresentante legale dell'ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per gli enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Il riquadro dedicato all'**"Impegno alla presentazione telematica"** deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

3. Descrizione dei Quadri

Il modello di dichiarazione si compone di cinque Quadri e precisamente:

- Il **"Quadro A"** riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili;
- Il **"Quadro B"** concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Il quadro in questione prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli;
- Il **"Quadro C"** dedicato alla determinazione del recupero ICI;
- Il **"Quadro D"** relativo alla liquidazione del recupero ICI;
- Il **"Quadro E"** concernente il dettaglio di liquidazione del recupero ICI.

Occorre evidenziare che i Quadri "D" ed "E" sono dedicati al riepilogo del recupero e, quindi, si riferiscono a tutti gli immobili dichiarati, a tutti i comuni e a tutti gli anni di imposta, mentre i Quadri "A", "B" e "C" riguardano i singoli comuni e i singoli anni di imposta.

Pertanto, dovranno essere compilati tanti Quadri "A", "B" e "C" quanti sono i comuni in cui l'ENC possedeva gli immobili, per ogni anno di imposta, indicando il "Codice Comune", che corrisponde al codice catastale del singolo Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri, e lo specifico anno di imposta interessato dal recupero. Fatta questa premessa si passa alla descrizione delle modalità di compilazione dei Quadri che compongono la dichiarazione.

3.1 Compilazione del Quadro A

Il Quadro "A", dedicato agli **"Immobili totalmente imponibili"**, è riservato ai solì immobili nei quali sono esercitate le attività di cui al più volte citato art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, cosiddette meritevoli, svolte però con modalità commerciali e, pertanto, totalmente assoggettati ad imposizione.

Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale – che nel riquadro relativo alle "Altre attività" del successivo "Quadro B", è stato denominato "Cenc" – risulta superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale e che nel medesimo riquadro è stato denominato "Cm".



RECUPERO ICI EC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Pertanto, in quest'ultima ipotesi, l'ente non commerciale dovrà inserire l'immobile in cui si svolge la suddetta attività con modalità commerciali nel "Quadro A" dedicato agli immobili totalmente imponibili e non nel "Quadro B".

Se, invece, il "Cenc" è inferiore o uguale alla metà del "Cm" l'ente non commerciale dovrà inserire l'immobile nel "Quadro B".

Si deve sottolineare che quanto appena affermato riguarda le attività assistenziali, le attività sanitarie non accreditate o contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, le attività ricettive, le attività culturali e le attività sportive.

Si ricorda che la stessa Commissione europea ha stabilito che "il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

Un discorso a parte deve essere, invece, riservato all'attività didattica, per la quale il rapporto tra "Cms" e "Cm" svolge anche un'ulteriore funzione che sarà illustrata nel successivo paragrafo dedicato alla compilazione del "Quadro B" concernente gli "Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti", nel riquadro specificamente dedicato all'"Attività didattica".

– Come compilare i singoli campi del Quadro A

Il Quadro A deve essere compilato nel caso in cui nell'immobile veniva svolta, con modalità commerciali, un'attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire un'attività meritevole.

Ogni riquadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da **1 a 21** e serve per identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.

Nel **campo 1** relativo alle "Caratteristiche" dell'immobile, va indicato il numero:

- 1, se si tratta di un terreno;
- 2, se si tratta di un'area fabbricabile;
- 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;
- 4, se si tratta di un fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

Relativamente ai dati catastali:

Nel **campo 2**, "Indirizzo", va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

Nel riquadro "Dati catastali identificativi dell'immobile" vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.

Nel **campo 3** va indicata la "Sezione", ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il "Foglio".

Nel **campo 5**, "Particella", occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.

Nel **campo 6** va indicato il "Subalterno" ove esistente.

Nel **campo 7**, relativo a "Categoria/Qualità" va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.).

Nel **campo 8** va indicata la "Classe" dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno;

Nel **campo 8a** "T/U" va riportata la lettera **T** se l'immobile è censito nel catasto terreni o la lettera **U** se è censito nel catasto urbano.

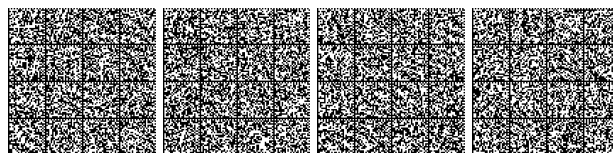
Nei **campi 9**, "N. Protocollo" e **10**, "Anno", in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.

I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non ancora iscritto in catasto relativamente all'anno di riferimento, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso, poiché l'imposta deve essere calcolata sull'intero valore. Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo del recupero ICI è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali.

Va inoltre sottolineato che nell'ipotesi in cui un terreno agricolo sia composto da varie particelle, il contribuente può comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo 11 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa alle "Annotazioni", assolvendo in tal modo all'obbligo di completezza dei dati da dichiarare.

Nel **campo 12** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. In caso di dichiarazione congiunta va ugualmente indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante.



RECUPERO ICI EC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Nel **campo 13** indicare: **1.** per l'aliquota effettiva, vale a dire l'aliquota ICI vigente nell'anno di riferimento **2.** per l'aliquota media, vale a dire 5.5 per mille, che si applica nel solo caso in cui non è individuabile l'aliquota effettiva.

Nel **campo 14** indicare l'aliquota da applicare.

Il **campo 15** deve essere compilato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle riduzioni.

In particolare, si deve indicare:

- 0.** per nessuna riduzione;
- 1.** per immobile storico o artistico, se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si sia acquistato il diritto all'agevolazione sia nel caso in cui tale diritto sia stato perso;
- 2.** immobile inagibile/inabitabile, se si tratta di fabbricati che erano stati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- 3.** altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle **"Annotazioni"**.

Il **campo 16** deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.

il **campo 17**, invece, deve essere barrato se il contribuente ha ceduto detto diritto.

Il **campo 18** è un campo generico e deve essere barrato nel caso in cui si verificano circostanze non contemplate nei riquadri precedenti, dalle quali scaturisce in capo al soggetto passivo l'obbligo dichiarativo.

Il **campo 19** è dedicato alla "Descrizione Altro" e, pertanto, nello stesso deve essere sinteticamente fornita la descrizione del motivo per cui è stato barrato il precedente campo 18. Nello spazio denominato "Agenzia delle entrate di..." è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI. In mancanza, nello spazio denominato "Estremi del titolo" vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

Il **campo 20** deve essere compilato per indicare la data in cui il possesso dell'immobile, oggetto di dichiarazione, ha avuto inizio o termine oppure per dichiarare la data della variazione rilevante ai fini della determinazione dell'imposta.

Il **campo 21** deve essere utilizzato solo per dichiarare l'inizio/termine dell'agevolazione riconducibile al **campo 15** concernente le riduzioni. Pertanto, nel **campo 21**, il contribuente dovrà indicare: la lettera **"I"** nel caso di inizio dell'agevolazione; la lettera **"T"** nel caso di termine dell'agevolazione.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario, gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

- a) nel campo 3 va riportato il codice catastale del comune;
- b) nel campo 4 va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
- c) nel campo 5 va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
- d) nel campo 6 va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, forniti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

3.2 Compilazione del Quadro B

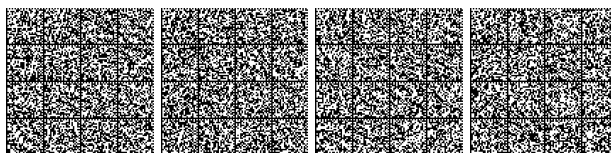
Il Quadro B contiene le informazioni relative agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, sulla base dei criteri e dei requisiti che sono stati illustrati per ciascuna tipologia di attività meritevole.

Pertanto, si procede di seguito alla descrizione delle modalità di compilazione dei singoli campi contenuti nel Quadro B in commento.

– Come compilare i singoli campi del Quadro B

Il Quadro B è dedicato agli immobili nei quali sono esercitate le attività cosiddette meritevoli parzialmente imponibili o totalmente esenti e si compone di tre riquadri di cui:

- il primo, denominato **"Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti"** relativo alla tipologia di attività in esso svolta e all'identificazione catastale dell'immobile, nonché ai dati relativi ai casi in cui l'immobile è oggetto di



RECUPERO ICI E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

comodato o mantiene il rapporto di strumentalità con l'attività meritevole svolta nell'immobile stesso, ai sensi della disposizione di natura interpretativa, contenuta nell'art. 1, comma 71, lett. a) e b), della legge n. 213 del 2023⁴;

- il secondo, denominato **"Attività didattica"**, dedicato all'attività didattica, deve essere compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione;
- il terzo, denominato **"Altre attività"**, dedicato alle attività diverse da quella didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione.

Per quanto riguarda la compilazione del **primo riquadro**, nel rinviare a quanto già illustrato in merito al Quadro A, occorre solo precisare che il contribuente deve barrare i campi da 1 a 10 a seconda della tipologia dell'attività svolta nell'immobile preso in considerazione.

Nella nota n. 1 sono indicate le diverse tipologie di attività contemplate dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Con riferimento al **campo 16**, denominato **"Esenzione"**, il dichiarante dovrà indicare: **0**. nel caso in cui si applichi esclusivamente l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992. In questo caso il dichiarante dovrà compilare il riquadro dedicato alla **"ATTIVITÀ DIDATTICA"** o alle **"ALTRE ATTIVITÀ"** a seconda della tipologia di attività svolta; **1**. per l'esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; **2**. per le altre esenzioni. In tali due ultimi casi, che possono includere le ipotesi in cui il comune abbia previsto una esenzione totale nel proprio regolamento, il dichiarante non deve compilare gli altri riquadri.

Nel riquadro è presente anche la parte dedicata ai casi in cui l'immobile beneficia dell'agevolazione prevista nel Quadro B nonostante che sia stato concesso in comodato oppure quando l'attività meritevole non sia esercitata ma non viene meno il vincolo di strumentalità con l'immobile. A questo proposito, si veda l'art. 1, comma 71, lett. a) della legge n. 213 del 2023, riportato nella nota n. 6.

A questo proposito, si precisa che nel **campo 23** deve essere indicato: **1**. Per comodato (art. 1 comma 71, lett. a) legge n. 213 del 2023); **2**. Per immobili strumentali (art. 1 comma 71, lett. b) legge n. 213 del 2023), mentre nel **campo 24** deve essere indicata la denominazione dell'ente non commerciale comodatario.

Il **secondo riquadro**, dedicato all'**"ATTIVITÀ DIDATTICA"**, è diretto alla determinazione della superficie assoggettabile al recupero ICI per ciascun immobile in cui viene svolta l'attività in questione e quindi al valore imponibile da assoggettare al recupero ICI, a seguito dell'applicazione dei criteri generali e di settore previsti dal Regolamento n. 200 del 2012, illustrati nei paragrafi precedenti.

Il riquadro prevede, innanzitutto, l'indicazione del Cm, vale a dire il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale e del Cms, vale a dire il costo medio per studente per l'anno 2013 pubblicato sul sito *internet* www.finanze.gov.it, che costituisce in sostanza il parametro di riferimento per verificare il rispetto del requisito di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento di cui si dirà in seguito. In applicazione del comma 3 dall'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 e dell'art. 5 del Regolamento sono stati individuati gli appositi righi per la determinazione del rapporto proporzionale.

A questo proposito, si deve precisare che il:

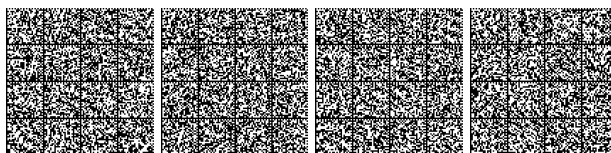
- **Rigo a)** è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell'immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell'immobile. È il caso in cui una porzione dell'unità immobiliare è stata riservata ad esempio a un bar oppure a un'edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell'immobile, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012;
- **Rigo b)** riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è esercitata con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti nei cui confronti l'attività è svolta. Si può fare a questo proposito l'esempio della biblioteca dell'Università alla quale possono accedere mediante apposita tessera a pagamento anche soggetti diversi dagli studenti;

⁴ L'art. 1, comma 71, lett. a) della legge n. 213 del 2023 dispone che "l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Sul punto, si veda anche la Circolare n. 2/DF del 16 luglio 2024.



RECUPERO ICI E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- **Rigo c)** concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell'anno solare. È questo il caso in cui tutto l'immobile è destinato per alcuni giorni dell'anno allo svolgimento di un'attività commerciale.

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri.

A tal fine occorre compilare il:

- **Rigo a¹)** dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell'attività didattica ma che per alcuni giorni all'anno sono destinate allo svolgimento di attività prettamente commerciali, come la locazione di aule per lo svolgimento di un evento privato;
- **Rigo b¹)** quando il rapporto di cui al Rigo b) è correlato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Si può fare a questo proposito l'ipotesi di una superficie destinata stabilmente allo svolgimento di un corso universitario in cui sono ammessi a partecipare, a pagamento, anche non studenti e, quindi, a soggetti esterni all'ambito universitario.

Proseguendo l'esame dei rigi, si precisa che al **Rigo d)** deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei rigi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l'immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere compilato il "Quadro A".

Nel **Rigo e)** deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell'applicazione del recupero ICI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda l'individuazione del rapporto proporzionale.

Tale valore viene determinato, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 16-bis, comma 1, del D. L. n. 131 del 2024, tenendo conto anche della disciplina dell'ICI applicabile nell'anno interessato dal recupero. A questo proposito, si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la base imponibile dell'ICI è costituita dal valore degli immobili che, per i fabbricati iscritti in catasto, è rappresentato dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per:

- 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell'art. 2, comma 45, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. La rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2006) del decreto-legge;
- 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

Una volta determinata la base imponibile ICI, alla stessa deve essere applicata la percentuale di imponibilità indicata nel rigo d).

Nel **Rigo f)** deve essere riportato il valore da considerare ai fini dell'applicazione/esenzione del recupero ICI, ai sensi della lett. c) del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento che si ricorda prevede che l'attività deve essere svolta "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso". Tale valore è calcolato sottraendo dalla base imponibile ICI, relativa all'immobile preso in considerazione, il valore risultante dalla lett. e), ossia il valore da considerare ai fini dell'applicazione del recupero ICI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

A questo punto, occorre verificare in quale misura la base imponibile residuale esposta nel rigo f) è assoggettabile a imposizione. La verifica deve essere effettuata comparando il Cm con il Cms.

Se il Cm è inferiore al Cms, ciò significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a recupero ICI. In questo caso dovrà essere barrato il campo corrispondente al **Rigo g)**.

Se, invece, il Cm risulta uguale o superiore al Cms, si dovrà barrare il campo relativo al **Rigo h)** e si dovrà procedere alla determinazione della parte del valore di cui al Rigo f) assoggettabile a recupero ICI. Si dovrà, quindi, continuare nella compilazione dei rigi successivi e precisamente nel:

- **Rigo i)** deve essere inserito il risultato del rapporto tra il Cms e il Cm, che costituisce la misura percentuale dell'esenzione da applicare alla base imponibile di cui al Rigo f);
- **Rigo j)** va determinato il valore da assoggettare a recupero ICI, risultante dal prodotto tra l'importo di cui al Rigo f) e la misura percentuale da assoggettare a recupero ICI, pari all'unità da cui si sottrae la misura percentuale di esenzione indicata al Rigo i), vale a dire 1-i;
- **Rigo k)** deve essere indicato il valore complessivo da assoggettare a recupero ICI dato dalla somma tra i valori esposti nel Rigo e) e nel Rigo j).



RECUPERO ICI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il **terzo riquadro**, dedicato alle **"ALTRE ATTIVITÀ"**, cioè a quelle diverse dall'attività didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile a recupero ICI.

Il riquadro prevede l'indicazione del Cenc che, come indicato alla nota n. 1, rappresenta il *"corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale"* e del Cm che, come riportato nella nota n. 2, costituisce il *"corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale per l'anno 2013"*.

Passando all'esame dei righi del riquadro in commento, si deve precisare che, come già illustrato in merito ai medesimi righi del *"Quadro B"* relativi all'*"ATTIVITÀ DIDATTICA"*, il:

- **Rigo a)** è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell'immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell'immobile. È il caso in cui una porzione dell'unità immobiliare è stata riservata a un bar oppure a un'edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell'immobile, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012;
- **Rigo b)** riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è esercitata con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti nei cui confronti l'attività è svolta. Si può fare a questo proposito l'esempio dell'immobile che, nello stesso tempo, era utilizzato in parte per accogliere persone che partecipavano a un pellegrinaggio e in parte per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale;
- **Rigo c)** concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell'anno solare. È questo il caso in cui tutto l'immobile è destinato per alcuni giorni dell'anno allo svolgimento di un'attività commerciale.

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri.

A tal fine occorre compilare il:

- **Rigo a¹)** dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell'attività ricettiva ma che per alcuni giorni all'anno sono destinate allo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale;
- **Rigo b¹)** quando il rapporto di cui al Rigo b) è correlato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Tornando all'esempio precedente, si consideri un immobile che, nello stesso tempo, era utilizzato in parte per accogliere persone che partecipavano a un pellegrinaggio e in parte per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale.

Proseguendo l'esame dei righi, si precisa che al **Rigo d)** deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei righi da a) a c). Ovviamente, nel caso in cui la somma delle percentuali sia uguale o superiore a 100 l'immobile è totalmente imponibile, per cui dovrà essere compilato il *"Quadro A"*.

Nel **Rigo e)** deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell'applicazione del recupero ICI, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda l'individuazione del rapporto proporzionale.

Tale valore viene determinato, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 16-bis, comma 1, del D. L. n. 131 del 2024, tenendo conto della disciplina dell'ICI applicabile nell'anno interessato dal recupero. A questo proposito, si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la base imponibile dell'ICI è costituita dal valore degli immobili che, per i fabbricati iscritti in catasto, è rappresentato dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per:

- 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell'art. 2, comma 45, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. La rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2006) del decreto-legge;
- 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

Una volta determinata la base imponibile ICI, alla stessa deve essere applicata la percentuale di imponibilità indicata nel rigo d).

3.3 Compilazione del Quadro C

Il **Quadro C** è riservato alla *"DETERMINAZIONE DEL RECUPERO ICI"* e indica il totale del recupero ICI complessivamente calcolato, in riferimento a un determinato comune per ogni anno di imposta, come innanzi precisato in apertura del paragrafo 3. Passando alla descrizione dei singoli rigi, nel **Rigo a)**, che riguarda il *"Recupero ICI"*, occorre riportare l'ammontare complessivo dello stesso calcolato in base ai valori risultanti dalla compilazione dei precedenti Quadri A e B. Ovviamente, nel



RECUPERO ICI E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

caso in cui sono stati compilati più quadri A ovvero più quadri B per più immobili in riferimento allo stesso comune e allo stesso anno di imposta, si dovrà indicare il totale del recupero.

Nel **Rigo b)**, dedicato all' "ICI già versata" occorre riportare, sempre con riferimento allo stesso comune e anno di imposta, l'importo totale dell'ICI eventualmente versato, indicando la data del versamento in acconto e a saldo. Nel caso in cui sia stato effettuato un unico versamento si deve utilizzare il campo "Data del versamento (Acconto/Unica soluzione)".

Nel **Rigo c)**, dedicato al "Recupero ICI (a - b)" si deve indicare l'ammontare della differenza tra gli importi esposti nei precedenti righi a e b.

Nel **Rigo d)** va inserito l'importo degli interessi, i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16-bis, commi 3 e 5, del D. L. n. 131 del 2024 e dell'art. 2 del DPCM, sono, come già chiarito, quelli previsti dagli artt. 9 e 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 e dell'art. 16, paragrafo 2, del regolamento di procedura (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'aiuto da recuperare a seguito di una decisione di recupero e della Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C247/01).

Detti interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero, da intendersi la data di presentazione della dichiarazione o il 31 marzo 2026, termine ultimo di presentazione della dichiarazione, nel caso in cui venga richiesta la dilazione del versamento in quattro rate.

Per il calcolo degli interessi deve essere utilizzata esclusivamente l'applicazione web disponibile sul sito internet www.finanze.gov.it del Dipartimento delle finanze.

Infine, nel **Rigo e)**, "Totale recupero (c + d)" deve essere indicata, sempre con riferimento al singolo comune e al relativo anno di imposta, la somma totale del recupero ICI e degli interessi come sopra calcolati.

3.4 Compilazione del Quadro D

Il Quadro in commento, dedicato alla "LIQUIDAZIONE DEL RECUPERO ICI", assieme al Quadro E, è dedicato al riepilogo del recupero e, quindi, si riferisce a tutti gli immobili dichiarati dal singolo contribuente, in relazione a tutti i comuni e a tutti gli anni di imposta oggetto del recupero.

Nel **primo rigo**, recante "Totale complessivo recupero ICI", deve essere riportato il totale del recupero, comprensivo degli interessi, riferito a tutti gli immobili dichiarati, per tutti i comuni e per tutti gli anni di imposta.

Nel **secondo rigo**, recante "Totale complessivo recupero ICI dovuto" occorre inserire il totale della somma dovuta al netto delle somme relative alle annualità che rientrano nei *de minimis* o SA.

Nel **terzo rigo** concernente la "Rateazione" va indicato Sì o No a seconda che il soggetto eserciti o meno la facoltà di cui all'art. 16-bis, comma 4, del D. L. n. 131 del 2024, in base al quale le somme oggetto del recupero, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo.

Come anticipato, si precisa che il modello dovrà essere compilato fino al Rigo "Totale complessivo recupero ICI dovuto" anche nel caso in cui si rientri, per tutti gli anni rilevanti ai fini della dichiarazione, in una delle ipotesi di cui ai numeri da 1 a 3 indicate nel Quadro "Quadri compilati e superamento soglia" del Frontespizio. In tale ipotesi, nel Rigo in questione dovrà essere indicato il valore 0.

3.5 Compilazione del Quadro E

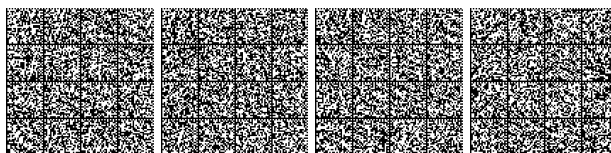
Il Quadro in commento, dedicato al "DETTAGLIO DI LIQUIDAZIONE DEL RECUPERO ICI" reca il dettaglio del totale dovuto ai fini del recupero per ogni comune e per ogni anno di imposta.

In particolare, nel campo "Codice comune" deve essere indicato il codice catastale di ogni singolo ente locale nei confronti del quale viene effettuato il versamento.

Per ogni singolo comune deve essere indicato, in riferimento ad ogni anno di imposta, l'eventuale superamento della soglia dei *de minimis*, e il totale dovuto per ogni anno, nonché il totale dovuto complessivo del recupero e l'importo delle rate, ove il contribuente abbia esercitato la relativa opzione. In particolare, nel campo denominato "De minimis/SA" occorre indicare, in coerenza con quanto dichiarato nel frontespizio, **SI** o **NO** a seconda che siano stati rispettati o meno i limiti e le condizioni del *de minimis* generale o SIEG o indicare **SI** nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica.

Se si è indicato NO nel campo denominato "Totale dovuto" si deve indicare 0.

Per quanto riguarda il superamento delle soglie dei *de minimis* si evidenzia che l'art. 16-bis, comma 2, del D. L. n. 131 del 2024 prevede che il versamento non è effettuato se, nel periodo dal 2006 al 2011, non sono state superate le soglie



RECUPERO ICI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato, di importo limitato.

Si precisa, a questo proposito, che, in ragione delle caratteristiche specifiche del recupero in commento legate, tra l'altro, al considerevole lasso di tempo ormai trascorso, è possibile frazionare la soglia dei *de minimis* per annualità.

In concreto, la verifica del superamento della soglia deve essere valutata in ragione di ciascuna annualità compresa nel periodo del recupero ICI (ad esempio, per l'anno 2006 e per ogni anno successivo il confronto deve essere effettuato tra l'importo da recuperare nella singola annualità e la frazione del *de minimis* triennale, vale a dire $200.000/3 = 66.666$), per gli importi risultanti dai regolamenti *de minimis*, cosiddetto "generale", pro tempore vigenti al tempo dell'aiuto da recuperare, vale a dire il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in vigore fino al 31 dicembre 2006 e il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

Nel caso di attività riconducibili all'ambito dei Servizi di interesse economico generale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del "Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*«de minimis»*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale", l'importo di riferimento per il calcolo della frazione del *de minimis* triennale, da comparare all'importo da recuperare nella singola annualità, è pari a 500.000 euro.

Anche in questo caso vale quanto affermato nell'ipotesi di *de minimis* "generale", vale a dire che è possibile frazionare la soglia del *de minimis* per singola annualità e la frazione del *de minimis* triennale, vale a dire Euro $500.000/3 =$ Euro 166,666.

4. Termine e modalità di presentazione della dichiarazione

Per quanto riguarda il termine di presentazione della dichiarazione si ricorda che la dichiarazione telematica Recupero ICI ENC deve essere presentata entro il 31 marzo 2026, a norma dell'art. 1, comma 1, del DPCM.

La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un identificativo "protocollo telematico" che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito, il servizio fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. Per le modalità di abilitazione occorre visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

Nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, trasmettono per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

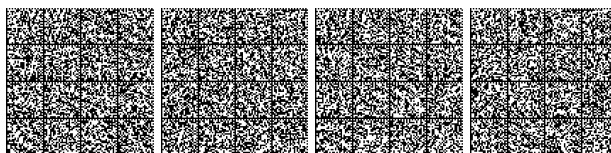
5. Versamento delle somme dovute a titolo di Recupero ICI

Il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuato, a norma dell'art. 1, comma 4, del DPCM, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, vale a dire entro il 30 aprile 2026, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, come previsto dall'art. 16-bis, comma 3, del D. L. n. 131 del 2024.

Ai sensi del medesimo comma 3, sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. A questo proposito, si richiama l'art. 2 del DPCM secondo il quale, ai sensi degli art. 9 e 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE, come modificato dal Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 e dell'art. 16, paragrafo 2, del regolamento di procedura (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero e della Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C247/01), gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto.

Il comma 2 dello stesso art. 2 del DPCM dispone che il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI.

In merito al computo degli interessi, si ribadisce che gli stessi devono essere calcolati fino alla data di presentazione della dichiarazione o al 31 marzo 2026, termine ultimo di presentazione della dichiarazione, nel caso in cui venga richiesta la dilazione del versamento in quattro rate in caso di tempestiva presentazione della dichiarazione. Diversamente, nel caso di dichiarazione tardiva gli interessi devono essere computati fino alla data di presentazione della dichiarazione.



**ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE**

Si fa presente che per il calcolo degli interessi occorre utilizzare esclusivamente il foglio di calcolo disponibile sul sito www.finanze.gov.it.

Infine, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4, del D. L. n. 131 del 2024, le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata in dichiarazione.

6. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti

L'art. 16-bis, comma 7, del D. L. n. 131 del 2024 stabilisce che le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla stessa disposizione, sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate.

La norma in commento prevede, poi, che i relativi dati sono messi a disposizione della struttura individuata ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5. All'art. 3 il DPCM identifica nel Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze la struttura deputata a svolgere le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero ICI con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Dipartimento delle finanze, inoltre, adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero proprio per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

7. Le sanzioni

Nel presupposto che le disposizioni recate dall'art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024 sono dirette a disciplinare una procedura di recupero di un aiuto illegittimamente concesso e non tipicamente di un tributo, la norma in commento fissa specifiche sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione del recupero ICI, di dichiarazione infedele e di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato.

Ed invero, per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.

Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del quaranta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, l'art. 16-bis, comma 8, del D. L. n. 131 del 2024 stabilisce che si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Tale riferimento normativo deve essere, però, attualizzato alla luce delle recenti modifiche intervenute a seguito dell'attuazione della legge di delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111 in materia di sanzioni amministrative, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'art. 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. In base a tali disposizioni, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti risultanti dalla dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni detta sanzione è ridotta alla metà.

Come stabilito dallo stesso art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento.



SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO RECUPERO ICI ENC

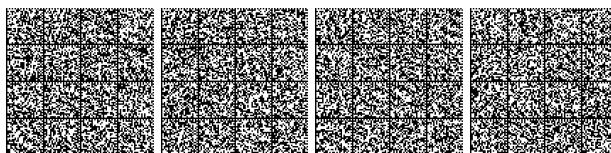
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

INDICE

1. AVVERTENZE GENERALI

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

- 2.1 GENERALITÀ
- 2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD
- 2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD
- 2.4 LA STRUTTURA DEI DATI
- 2.5 REGOLE GENERALI
 - 2.5.1 Il trattamento dei Codici Fiscali
 - 2.5.2 Informazioni di un immobile
 - 2.5.3 Altri dati
- 2.6 CONTROLLO SUI DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE
- 2.7 CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD INSERITI NELL'INVIO TELEMATICO

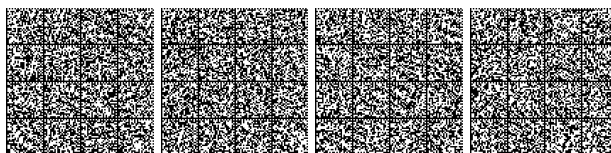


SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi al modello della dichiarazione **"Recupero ICI EnC"** da trasmettere al Dipartimento delle Finanze in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata**.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA**2.1 GENERALITÀ**

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che ne determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica del modello di dichiarazione Recupero ICI Enc sono:

- **record di tipo "A":** è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- **record di tipo "B":** è il record che contiene i dati del frontespizio del modello;
- **record di tipo "C":** è il record che contiene i dati relativi al quadro A;
- **record di tipo "D":** è il record che contiene i dati relativi al quadro B;
- **record di tipo "E":** è il record che contiene i dati relativi al quadro C;
- **record di tipo "F":** è il record che contiene i dati relativi al quadro D;
- **record di tipo "G":** è il record che contiene i dati relativi al quadro E;
- **record di tipo "Z":** è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa;

2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- un unico record di tipo "B";
- tanti record di tipo "C", "D", "E" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione;



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

Questi record devono essere ordinati per i campi "Tipo record", "Codice catastale comune" e "Anno di imposta";

- un unico record di tipo "F";
- tanti record di tipo "G" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione;

Questi record devono essere ordinati per i campi "Tipo record" e "Codice catastale comune";

- un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

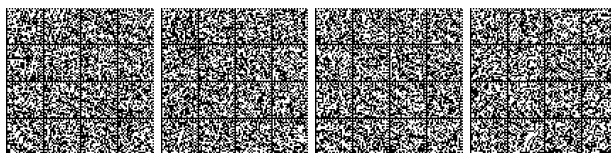
Qualora la dimensione complessiva del file telematico predisposto per l'invio (in formato .ccf) ecceda **il limite massimo previsto di 8 MB** compressi, si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, adottando le seguenti modalità operative:

- la dichiarazione deve essere frazionata in più invii esclusivamente ad essa riservati. Al fine di minimizzare il numero di invii necessari a trasmettere l'intera dichiarazione, si deve dimensionare ciascun invio approssimandosi il più possibile al limite dimensionale massimo descritto
- ciascun invio deve contenere tutti i tipi di record;
- ciascun invio deve essere identificato da un "progressivo invio / totale invii di cui si compone la dichiarazione", mediante l'impostazione dei campi 8 e 9 del record "A"; tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione;
- il record di tipo "B" presenti in ogni invio deve avere il medesimo contenuto;
- i dati riepilogativi riportati sul record "Z" devono essere riferiti al singolo invio e non all'intera dichiarazione.

Nel caso in cui si debba ritrasmettere una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente trasmessi, occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente.

Al fine di individuare correttamente la tipologia di invio della dichiarazione (nuova dichiarazione, dichiarazione sostitutiva ecc.), nell'ambito di uno stesso codice fiscale del contribuente, occorre valorizzare il campo denominato "Tipologia dichiarazione" nel modo seguente:

- N – Nuova dichiarazione;
- S – Dichiarazione sostitutiva;
- M – nel caso in cui si tratti di una dichiarazione divisa in invii multipli.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

Nuova dichiarazione

In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore **"N"**. Verrà introdotto un controllo che, nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una precedente dichiarazione, per lo stesso codice fiscale del contribuente, determinerà la produzione di una ricevuta di scarto della dichiarazione oggetto dell'invio.

Dichiarazione sostitutiva

Nel caso in cui si debba effettuare una nuova trasmissione, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente trasmessi (in entrambi i casi va infatti ritrasmessa l'intera dichiarazione), per lo stesso codice fiscale del contribuente, di una dichiarazione precedente, è necessario indicare

- nel campo "Tipologia dichiarazione" il valore **"S"**;
- nel campo "Protocollo telematico dichiarazione sostituita" il protocollo telematico della dichiarazione precedentemente inviata. Tale dichiarazione verrà integralmente sostituita.

Si precisa che la dichiarazione precedentemente inviata deve essere stata effettivamente accolta, cioè il Sistema deve aver prodotto una ricevuta DI ACCOGLIMENTO dichiarazione Recupero ICI EnC.

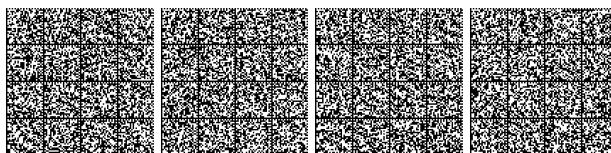
Dichiarazione multipla

Se la dichiarazione oggetto di invio necessita di invii multipli, in quanto non è possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un'unica fornitura, è necessario procedere a più invii. A fronte di un primo invio, che ricalcherà nell'impostazione (**"N"** o **"S"** a seconda dei casi), gli invii successivi dovranno valorizzare il campo con il valore **"M"**.

2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD

I record contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

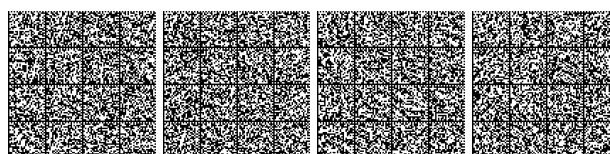
2.4 LA STRUTTURA DEI DATI

I campi dei record possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	Sinistra	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	=====	=====	'RSSGNN60R30H501U'
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	Sinistra con 5 spazi a destra	'02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero		'02876990587'
DT	Data nel formato GGMMAAAA	Zero		'05051998'
NU	Campo numerico	Zero	Destra con zeri non significativi a sinistra	'001234'
PN	Sigla delle province italiane, sigla delle ex province italiane di Fiume (FU), Pola (PL), Zara (ZA) e sigla "EE" per i paesi esteri (ad esempio provincia di nascita).	Spazio		'BO'
PR	Sigla delle province italiane e sigla "EE" per i paesi esteri (ad esempio provincia del domicilio fiscale).	Spazio		'BO'
CB	Casella barrata. Se la casella è barrata vale 1 altrimenti vale 0.	Zero		'1'

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

2.5 REGOLE GENERALI**2.5.1 IL TRATTAMENTO DEI CODICI FISCALI**

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione Recupero ICI EnC, è l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo "Codice fiscale del soggetto dichiarante".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nella dichiarazione devono essere formalmente corretti.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un codice fiscale del di che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria (campo 2 del record "B").

Il codice fiscale del rappresentante (campo 20 del record "B") ed il codice fiscale dell'intermediario che assume l'impegno alla trasmissione telematica (campo 45 del record "B") devono essere registrati in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa.

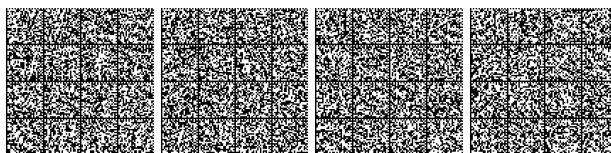
Il codice fiscale del rappresentante in Anagrafe Tributaria deve risultare attribuito ad una persona fisica.

2.5.2 INFORMAZIONI DI UN IMMOBILE

Il campo "**Numero d'ordine**" identifica in maniera univoca ogni sezione compilata del quadro A e va sempre impostato partendo da 1 e incrementando di 1, in riferimento allo specifico comune e anno di imposta.

Il campo "**Progressivo immobile**" identifica in maniera univoca ogni immobile oggetto di dichiarazione e va sempre impostato partendo da 1. In particolare, i campi interessati sono:

- Record C:
 - Campi 9 e 39 "Dati immobile – Progressivo immobile" identificativo univoco dell'immobile (per comune e anno di imposta);



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

- Record D:
 - Campo 9 “Dati immobile – Progressivo immobile” identificativo univoco dell’immobile (per comune e anno di imposta);

Nel caso in cui, per uno stesso immobile, si siano verificate più variazioni nel corso dello stesso anno d’imposta, il progressivo immobile assume lo stesso valore precedentemente indicato e va opportunamente impostato il campo “**Indicatore di continuità**”. In particolare:

- Record C:
 - Campi 10 e 40 “Dati immobile – **Indicatore di continuità**”: se presente, indica che l’immobile fa riferimento ad un’anagrafica precedentemente definita contraddistinta da uno specifico Progressivo immobile. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record C (per comune e anno di imposta);
- Record D:
 - Campo 10 “Dati immobile – **Indicatore di continuità**”: se presente, indica che l’immobile fa riferimento ad un’anagrafica precedentemente definita contraddistinta da uno specifico Progressivo immobile. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record D (per comune e anno di imposta).

2.5.3 ALTRI DATI

Tutti i **caratteri alfabetici** devono essere impostati in maiuscolo.

Gli **importi** contenuti nella dichiarazione devono essere riportati, così come previsto sul modello di dichiarazione, in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Fanno eccezione a questa regola i seguenti campi:

- Quadro B – Sezione attività didattica: “Corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale”; “Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del ministero competente”; valori di cui ai righi e), f), j) e k);
- Quadro B – Sezione altre attività: “Corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale”; “Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale; valore di cui al rigo e);



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

che vanno espressi in centesimi a meno della virgola (ad es. il valore € 100,00 deve essere inserito come 10000 preceduto da tanti zeri non significativi quanti necessari a completare la lunghezza del campo).

I **valori percentuali** contenuti nella dichiarazione devono essere riportati indicando separatamente la parte intera dalla parte decimale a meno della virgola (ad es. la percentuale o il rapporto percentuale pari a 35,51% deve essere inserito su due distinti campi, 35 nella parte intera e 51 nella parte decimale. Entrambi i valori devono essere preceduti da tanti zeri non significativi quanti necessari a completare la lunghezza del campo).

Per il tipo record D (Quadro B della dichiarazione) sono effettuati anche i seguenti controlli:

- l'obbligatorietà dell'indicazione della tipologia di attività didattica, nel caso in cui il relativo "Valore complessivo da assoggettare a recupero ICI" - lettera k del secondo riquadro - sia stato compilato;
- l'obbligatorietà dell'indicazione di almeno una tipologia di attività diversa da quella didattica, nel caso in cui il relativo "Valore da considerare ai fini dell'applicazione del recupero ICI ai sensi dell'art. 5 del Regolamento" - lettera e del terzo riquadro - sia stato compilato;
- Se uno o entrambi i campi di cui ai punti precedenti (lettera k del secondo riquadro / lettera e del terzo riquadro) sono maggiori di zero il campo "Esenzione" deve essere valorizzato a 0. Al contrario, se entrambi i 2 campi di cui sopra sono uguali a zero, il campo "Esenzione" non può essere valorizzato a 0.

2.6 CONTROLLO SUI DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni inserite nei tracciati di seguito riportati. **Si consiglia, comunque, per approfondimenti, maggiori chiarimenti e quesiti a carattere normativo di fare riferimento alle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione allegate al modello.**

All'interno dei diagnostici mostrati all'utente al termine della fase di controllo della dichiarazione, su Desktop Telematico, verranno evidenziati dei messaggi non bloccanti nel caso in cui si riscontrino delle anomalie e/o incongruenze sui seguenti punti:

- Mancata coerenza dei campi contenuti all'interno delle sezioni "attività didattica" e/o "altre attività". Nel caso in cui gli importi e/o le percentuali indicate



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

non siano coerenti con quanto suggerito nelle istruzioni e nel modello di dichiarazione in termini di calcolo, verrà mostrato, al termine del controllo, un diagnostico di avvertimento, non bloccante, in modo da informare l'utente sull'eventuale incongruenza;

- Superamento per il campo "valore immobile" di importi ritenuti oggettivamente esorbitanti. In questo caso verrà mostrato, al termine del controllo, un diagnostico di avvertimento, non bloccante, in modo da informare l'utente sull'eventuale anomalia.

Se la dichiarazione non presenta errori bloccanti, verrà prodotto il cosiddetto "file controllato" e l'utente comunque potrà procedere, se lo ritiene opportuno, con la firma e l'invio tramite Desktop Telematico.

Si precisa che, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un codice Stato estero non presente nell'archivio "Comuni e Stati esteri" dell'Agenzia delle Entrate (si veda, a tal proposito, quanto riportato nella descrizione di dettaglio dei Quadri di cui si compone la dichiarazione).

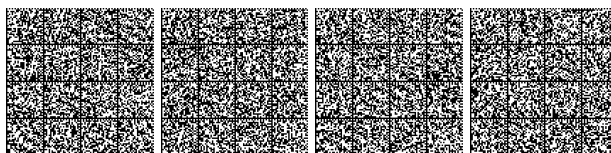
2.7 CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD INSERITI NELL'INVIO TELEMATICO

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "REC25".
4	Tipo fornitore	21	2	AN	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett. a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.



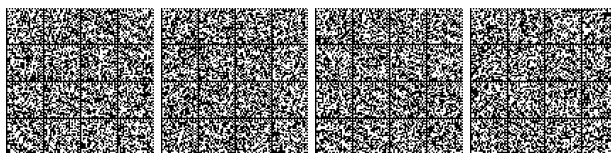
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

5	Codice fiscale fornitore	23	16	CF	Il campo è obbligatorio. Se la sezione Intermediario (campi da 45 a 48 del record B) è presente , il campo deve essere uguale al codice fiscale dell'intermediario (campo 45 del record B). Se la sezione Intermediario (campi da 45 a 48 del record B) è assente , il campo deve essere uguale - al codice fiscale del soggetto dichiarante (campo 2 del record B), oppure - al codice fiscale del firmatario della dichiarazione (campo 20 del record B) solo nel caso in cui il codice carica (campo 21 del record B) sia uguale a 3, 4, o 5.
6	Tipologia dichiarazione	39	1	AN	Valori ammessi: N – Nuova; S – Sostitutiva; M - Multipla
7	Protocollo telematico dichiarazione sostituita	40	17	NU	Il campo è obbligatorio se la tipologia dichiarazione (campo 6) è uguale a "S": indicare il protocollo telematico della dichiarazione da sostituire
Spazio non utilizzato					
8	Filler	57	482	AN	
Dichiarazione su più invii					
9	Progressivo dell'invio telematico	539	4	NU	Tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera dichiarazione. Deve essere minore o uguale al campo 10.
10	Numero totale degli invii telematici	543	4	NU	Deve essere maggiore o uguale a 1.
Spazio non disponibile					
11	Filler	547	1151	AN	



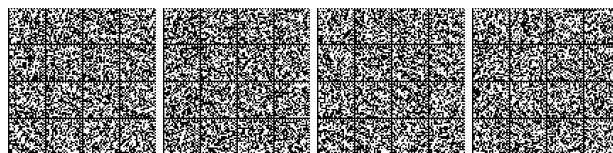
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

12	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
13	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A".
14	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

RECORD DI TIPO "B": Frontespizio					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dati del Contribuente					
6	Denominazione	90	60	AN	Dato obbligatorio.
7	Codice fiscale	150	16	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uguale al campo 2.
8	Telefono - Prefisso	166	4	AN	Il dato deve essere numerico.
9	Telefono - Numero	170	8	AN	Il dato deve essere numerico.
10	Indirizzo di posta elettronica	178	50	AN	
11	Indirizzo del domicilio fiscale	228	35	AN	Dato obbligatorio.
12	Numero civico del domicilio fiscale	263	5	AN	Dato obbligatorio. In assenza vale "SNC".
13	Scala del domicilio fiscale	268	5	AN	
14	Piano del domicilio fiscale	273	5	AN	
15	Interno del domicilio fiscale	278	5	AN	
16	C.A.P. del domicilio fiscale	283	5	AN	



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

17	Comune del domicilio fiscale - Località estera	288	100	AN	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono indicare la località e lo Stato estero di residenza.
18	Provincia (sigla) del domicilio fiscale - "EE" per stato estero	388	2	PR	Dato obbligatorio. Le persone non residenti in Italia devono utilizzare la sigla "EE".
19	Codice Stato estero	390	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio, nel caso in cui nel precedente campo si è indicata la sigla "EE".
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione					
20	Codice fiscale del rappresentante	393	16	CF	Il dato è obbligatorio. Deve essere diverso da quello del contribuente (campo 2).
21	Codice Carica del rappresentante	409	2	NU	Il dato è obbligatorio. Può assumere i valori da 1 a 6, da 8 a 10, da 13 a 15.
22	Cognome del rappresentante	411	24	AN	Il dato è obbligatorio.
23	Nome del rappresentante	435	20	AN	Il dato è obbligatorio.
24	Sesso del rappresentante	455	1	AN	Il dato è obbligatorio. Vale 'M' o 'F'.
25	Data di nascita del rappresentante	456	8	DT	Il dato è obbligatorio.
26	Comune o stato estero di nascita del rappresentante	464	40	AN	Il dato è obbligatorio.
27	Sigla della provincia di nascita del rappresentante - "EE" per stato estero	504	2	PN	Il dato è obbligatorio.



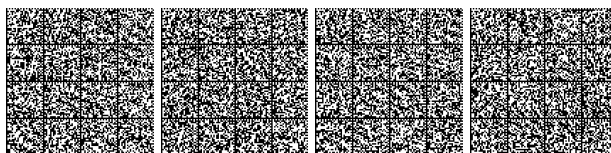
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

28	Residenza all'estero	506	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Il dato è obbligatorio.
29	Codice Stato estero di residenza	507	3	NU	Lo Stato estero deve essere uno di quelli presenti nell'archivio "Comuni e Stati esteri", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi): devono essere riportati i tre caratteri numerici che seguono la lettera "Z". Dato obbligatorio, nel caso in cui il campo "Residenza all'estero" vale 1.
30	Stato federato provincia contea di residenza	510	24	AN	
31	Località di residenza estera	534	24	AN	Dato obbligatorio, nel caso in cui il campo "Residenza all'estero" vale 1.
32	Indirizzo Estero	558	35	AN	Dato obbligatorio, nel caso in cui il campo "Residenza all'estero" vale 1.
33	Telefono del rappresentante: prefisso	593	4	AN	Il dato deve essere numerico.
34	Telefono del rappresentante: numero	597	8	AN	Il dato deve essere numerico.
35	Codice fiscale società o ente dichiarante	605	11	CN	Il dato deve essere numerico.
Quadri compilati e superamento soglia					
36	Numero immobili presenti nel quadro A	616	9	NU	Dato obbligatorio. Si riferisce all'intera dichiarazione.
37	Numero immobili presenti nel quadro B	625	9	NU	Dato obbligatorio. Si riferisce all'intera dichiarazione.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

38	Superamento soglia anno 2006	634	1	AN	Dato obbligatorio se l'anno di imposta è presente nella dichiarazione. Vale: '0' = se è stata superata la soglia per l'anno di imposta '1' = se NON è stata superata la soglia del de minimis generale per l'anno di imposta '2' = se NON è stata superata la soglia del de minimis SIEG; per l'anno di imposta '3' = se si rientra in un regime di aiuto autorizzato per l'anno di imposta
39	numero SA anno 2006	635	8	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2006" (campo 38) è uguale a 3.
40	anno SA anno 2006	643	4	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2006" (campo 38) è uguale a 3.
41	Superamento soglia anno 2007	647	1	AN	Dato obbligatorio se l'anno di imposta è presente nella dichiarazione. Vale: '0' = se è stata superata la soglia per l'anno di imposta '1' = se NON è stata superata la soglia del de minimis generale per l'anno di imposta '2' = se NON è stata superata la soglia del de minimis SIEG; per l'anno di imposta '3' = se si rientra in un regime di aiuto autorizzato per l'anno di imposta
42	numero SA anno 2007	648	8	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2007" (campo 41) è uguale a 3.
43	anno SA anno 2007	656	4	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2007" (campo 41) è uguale a 3.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

44	Superamento soglia anno 2008	660	1	AN	Dato obbligatorio se l'anno di imposta è presente nella dichiarazione. Vale: '0' = se è stata superata la soglia per l'anno di imposta '1' = se NON è stata superata la soglia del de minimis generale per l'anno di imposta '2' = se NON è stata superata la soglia del de minimis SIEG; per l'anno di imposta '3' = se si rientra in un regime di aiuto autorizzato per l'anno di imposta
45	numero SA anno 2008	661	8	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2008" (campo 44) è uguale a 3.
46	anno SA anno 2008	669	4	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2008" (campo 44) è uguale a 3.
47	Superamento soglia anno 2009	673	1	AN	Dato obbligatorio se l'anno di imposta è presente nella dichiarazione. Vale: '0' = se è stata superata la soglia per l'anno di imposta '1' = se NON è stata superata la soglia del de minimis generale per l'anno di imposta '2' = se NON è stata superata la soglia del de minimis SIEG; per l'anno di imposta '3' = se si rientra in un regime di aiuto autorizzato per l'anno di imposta
48	numero SA anno 2009	674	8	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2009" (campo 47) è uguale a 3.
49	anno SA anno 2009	682	4	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2009" (campo 47) è uguale a 3.



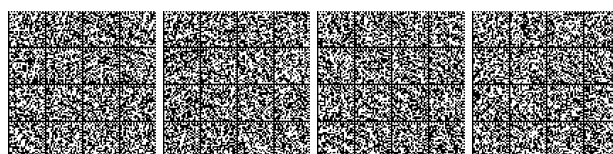
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

50	Superamento soglia anno 2010	686	1	AN	Dato obbligatorio se l'anno di imposta è presente nella dichiarazione. Vale: '0' = se è stata superata la soglia per l'anno di imposta '1' = se NON è stata superata la soglia del de minimis generale per l'anno di imposta '2' = se NON è stata superata la soglia del de minimis SIEG; per l'anno di imposta '3' = se si rientra in un regime di aiuto autorizzato per l'anno di imposta
51	numero SA anno 2010	687	8	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2010" (campo 50) è uguale a 3.
52	anno SA anno 2010	695	4	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2010" (campo 50) è uguale a 3.
53	Superamento soglia anno 2011	699	1	AN	Dato obbligatorio se l'anno di imposta è presente nella dichiarazione. Vale: '0' = se è stata superata la soglia per l'anno di imposta '1' = se NON è stata superata la soglia del de minimis generale per l'anno di imposta '2' = se NON è stata superata la soglia del de minimis SIEG; per l'anno di imposta '3' = se si rientra in un regime di aiuto autorizzato per l'anno di imposta
54	numero SA anno 2011	700	8	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2011" (campo 53) è uguale a 3.
55	anno SA anno 2011	708	4	AN	Dato obbligatorio se il campo "Superamento soglia anno 2011" (campo 53) è uguale a 3.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

Firma					
56	Firma del dichiarante	712	1	CB	Dato obbligatorio.
Impegno alla trasmissione telematica					
57	Codice fiscale dell'intermediario	713	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione. Dato obbligatorio se il Tipo fornitore (campo 4 del record A) è uguale a 10. Dato obbligatorio se il codice fiscale del fornitore (campo 5 del record A) è diverso sia dal codice fiscale del dichiarante (campo 2) sia dal codice fiscale del rappresentante (campo 20) ed il codice carica (campo 21) assume valori diversi da 2, 3, 4, 5, 7 e 11.
58	Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.	729	5	NU	
59	Data dell'impegno	734	8	DT	Dato obbligatorio se compilato un altro dato nella sezione.
60	Firma dell'intermediario	742	1	CB	Dato obbligatorio se compilato un altro dato nella sezione.
Spazio non disponibile					
61	Filler	743	1101	AN	
62	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
63	Filler	1864	34	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
64	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
65	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

RECORD DI TIPO "C": Quadro A					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dati del comune e anno di imposta					
6	Codice catastale comune	90	4	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: esempio: per Roma, impostare il codice H501.
7	Anno di imposta	94	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa. Può assumere valori dal 2006 al 2011
Immobili totalmente imponibili (1)					
8	Dati immobile - Numero d'ordine	98	4	NU	Il dato è obbligatorio. Parte da 1 e si incrementa di 1 per singola sezione compilata del quadro A in riferimento al comune per l'anno di imposta. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.2.



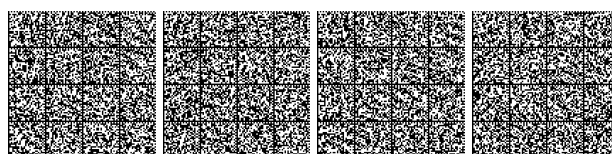
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

9	Dati immobile - Progressivo immobile	102	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo dell'immobile in riferimento al comune per l'anno di imposta. Parte da 1 e si incrementa di 1. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.2.
10	Dati immobile - Indicatore di continuità	106	1	NU	Il dato è obbligatorio. Se presente indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente indicata. Vale 0 o 1. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.2.
11	Dati immobile - Caratteristiche	107	1	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
12	Dati immobile - Indirizzo	108	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
13	Dati immobile - T/U	208	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
14	Dati immobile - Codice Catastale Immobile/Terreno	209	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni del Record C.
15	Dati immobile - Sezione	214	3	AN	



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

16	Dati immobile - Foglio	217	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
17	Dati immobile - Particella	221	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
18	Dati immobile - Subalterno	231	4	AN	
19	Dati immobile - Categoria/Qualità	235	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
20	Dati immobile - Classe	260	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
21	Dati immobile - N. Protocollo	270	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
22	Dati immobile - Anno	290	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
23	Dati immobile - Valore	294	15	NU	Il dato è obbligatorio.
24	Dati immobile - Percentuale di possessione - parte intera	309	3	NU	Il dato è obbligatorio.
25	Dati immobile - Percentuale di possessione- parte decimale	312	2	NU	Il dato è obbligatorio.
26	Aliquota - Tipo	314	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 1 – aliquota effettiva 2 – aliquota media



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

27	Aliquota - Percentuale applicata - parte intera	315	3	NU	Il dato è obbligatorio. Se il valore del campo 27 (Aliquota – tipo) è uguale a 2, l'aliquota - parte intera - deve essere uguale a 5
28	Aliquota - Percentuale applicata - parte decimale	318	2	NU	Il dato è obbligatorio. Se il valore del campo 27 (Aliquota – tipo) è uguale a 2, l'aliquota - parte decimale - deve essere uguale a 50
29	Dati immobile - Riduzioni	320	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna riduzione; 1 – Immobile storico o artistico; 2 – Immobile inagibile/inabitabile; 3 – Altre riduzioni.
30	Dati immobile - Acquisto	321	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
31	Dati immobile - Cessione	322	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
32	Dati immobile - Altro	323	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
33	Dati immobile - Altro Descrizione	324	100	AN	Il dato è obbligatorio se la casella precedente vale 1. Descrizione a testo libero.
34	Dati immobile - Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta	424	8	DT	Dato obbligatorio se è stato compilato un campo tra i campi Acquisto, Cessione, Altro e Inizio/Termine dell'agevolazione
35	Dati immobile – Inizio/Termine dell'agevolazione	432	1	AN	Indicare: I – Inizio; T – Termine;
36	Dati immobile - Agenzia delle Entrate di	433	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
37	Dati immobile - Estremi del titolo	457	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
Immobili totalmente imponibili (2)					



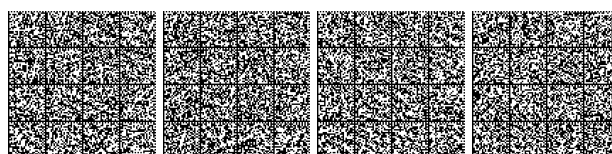
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

38	Dati immobile - Numero d'ordine	481	4	NU	Il dato è obbligatorio. Parte da 1 e si incrementa di 1 per singola sezione compilata del quadro A in riferimento al comune per l'anno di imposta. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.2.
39	Dati immobile - Progressivo immobile	485	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo dell'immobile in riferimento al comune per l'anno di imposta. Parte da 1 e si incrementa di 1. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.2.
40	Dati immobile - Indicatore di continuità	489	1	NU	Il dato è obbligatorio. Se presente indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente indicata. Vale 0 o 1. Da compilare seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 2.5.2.
41	Dati immobile - Caratteristiche	490	1	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
42	Dati immobile - Indirizzo	491	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

43	Dati immobile - T/U	591	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
44	Dati immobile - Codice Catastale Immobile/Terreno	592	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni del Record C.
45	Dati immobile - Sezione	597	3	AN	
46	Dati immobile - Foglio	600	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
47	Dati immobile - Particella	604	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
48	Dati immobile - Subalterno	614	4	AN	
49	Dati immobile - Categoria/Qualità	618	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
50	Dati immobile - Classe	643	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
51	Dati immobile - N. Protocollo	653	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
52	Dati immobile - Anno	673	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
53	Dati immobile - Valore	677	15	NU	Il dato è obbligatorio.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

54	Dati immobile - Percentuale di possesso - parte intera	692	3	NU	Il dato è obbligatorio.
55	Dati immobile - Percentuale di possesso - parte decimale	695	2	NU	Il dato è obbligatorio.
56	Aliquota - Tipo	697	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 1 – aliquota effettiva 2 – aliquota media
57	Aliquota - Percentuale applicata - parte intera	698	3	NU	Il dato è obbligatorio. Se il valore del campo 27 (Aliquota – tipo) è uguale a 2, l'aliquota - parte intera - deve essere uguale a 5
58	Aliquota - Percentuale applicata - parte decimale	701	2	NU	Il dato è obbligatorio. Se il valore del campo 27 (Aliquota – tipo) è uguale a 2, l'aliquota - parte decimale - deve essere uguale a 50
59	Dati immobile - Riduzioni	703	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna riduzione; 1 – Immobile storico o artistico; 2 – Immobile inagibile/inabitabile; 3 – Altre riduzioni.
60	Dati immobile - Acquisto	704	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
61	Dati immobile - Cessione	705	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
62	Dati immobile - Altro	706	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
63	Dati immobile - Altro Descrizione	707	100	AN	Il dato è obbligatorio se la casella precedente vale 1. Descrizione a testo libero.



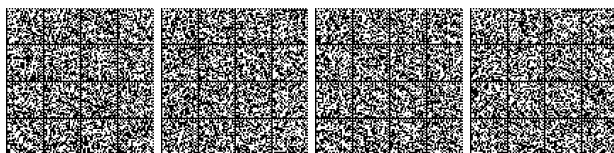
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

64	Dati immobile - Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta	807	8	DT	Dato obbligatorio se è stato compilato un campo tra i campi Acquisto, Cessione, Altro e Inizio/Termine dell'agevolazione
65	Dati immobile – Inizio/Termine dell'agevolazione	815	1	AN	Indicare: I – Inizio; T – Termine;
66	Dati immobile - Agenzia delle Entrate di	816	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
67	Dati immobile - Estremi del titolo	840	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
68	Annotazioni	864	580	AN	
69	Filler	1444	454	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
70	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
71	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').



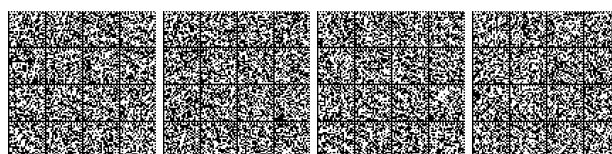
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

RECORD DI TIPO "D": Quadro B					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "D"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dati del comune e anno di imposta					
6	Codice catastale comune	90	4	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: esempio: per Roma, impostare il codice H501.
7	Anno di imposta	94	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa. Può assumere valori dal 2006 al 2011
Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti (1)					
8	Dati immobile - Numero d'ordine	98	4	NU	Il dato è obbligatorio. Numero d'ordine dell'immobile all'interno del Quadro B con riferimento al comune per l'anno di imposta. Parte da 1 e si incrementa di 1 per singolo immobile dichiarato.



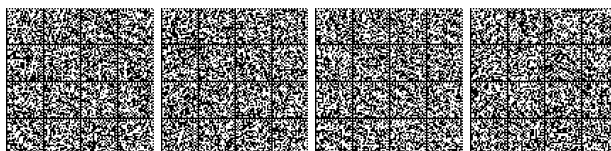
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

9	Dati immobile - Progressivo immobile	102	4	NU	Il dato è obbligatorio. Progressivo dell'immobile all'interno dello stesso numero d'ordine del Quadro B con riferimento al comune per l'anno di imposta. Parte da 1 e si incrementa di 1 per lo stesso numero d'ordine dell'immobile.
10	Dati immobile - Indicatore di continuità	106	1	NU	Il dato è obbligatorio. Se presente indica che l'immobile fa riferimento ad un'anagrafica precedentemente indicata. Vale 0 o 1 e non può essere indicato per il primo immobile del primo record D per comune/periodo di imposta o per immobili che presentano un progressivo maggiore al numero d'ordine.
11	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività assistenziali	107	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
12	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività previdenziali	108	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
13	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività sanitarie	109	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
14	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività didattiche	110	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.



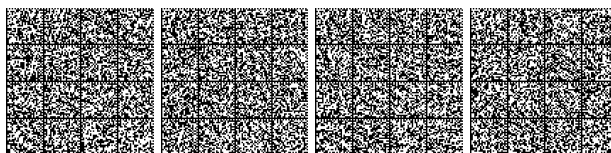
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

15	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività ricettive	111	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
16	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività culturali	112	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
17	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività ricreative	113	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
18	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività sportive	114	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
19	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività di religione e di culto	115	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
20	Dati immobile - Tipologia attività svolta: attività di ricerca scientifica	116	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Almeno un campo del tipo "Tipologia attività svolta" deve valere 1.
21	Dati immobile - Caratteristiche	117	1	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare il numero: • 1, se si tratta di un terreno; • 2, se si tratta di un'area fabbricabile; • 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale; • 4, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili.



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

22	Dati immobile - Indirizzo	118	100	AN	Il dato è obbligatorio. Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.
23	Dati immobile - T/U	218	1	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare T se l'immobile è censito nel catasto terreni, U se nel catasto urbano.
24	Dati immobile - Codice Catastale Immobile/Terreno	219	5	AN	Riportare, se presente, il corrispondente (per Quadro e numero d'ordine) codice catastale indicato nel campo Annotazioni del Record D.
25	Dati immobile - Sezione	224	3	AN	
26	Dati immobile - Foglio	227	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
27	Dati immobile - Particella	231	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe".
28	Dati immobile - Subalterno	241	4	AN	
29	Dati immobile - Categoria/Qualità	245	25	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni.
30	Dati immobile - Classe	270	10	AN	Il dato è obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da "T/U" a "Classe". Indicare la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
31	Dati immobile - N. Protocollo	280	20	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo successivo. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.



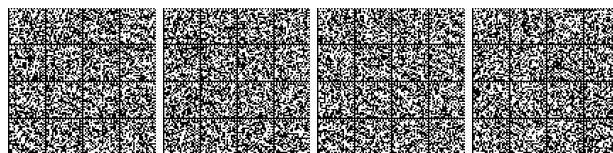
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

32	Dati immobile - Anno	300	4	AN	Il dato è obbligatorio se è presente il campo precedente. Da utilizzare in mancanza dei dati catastali.
33	Dati immobile - Valore	304	15	NU	Il dato è obbligatorio.
34	Dati immobile - Percentuale di possesso - parte intera	319	3	NU	Il dato è obbligatorio.
35	Dati immobile - Percentuale di possesso- parte decimale	322	2	NU	Il dato è obbligatorio.
36	Aliquota - Tipo	324	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 1 – aliquota effettiva 2 – aliquota media
37	Aliquota - Percentuale applicata - parte intera	325	3	NU	Il dato è obbligatorio. Se il valore del campo 27 (Aliquota – tipo) è uguale a 2, l'aliquota parte intera deve essere uguale a 5
38	Aliquota - Percentuale applicata - parte decimale	328	2	NU	Il dato è obbligatorio. Se il valore del campo 27 (Aliquota – tipo) è uguale a 2, l'aliquota parte decimale deve essere uguale a 50
39	Dati immobile - Riduzioni	330	1	NU	Il dato è obbligatorio. Indicare: 0 – Nessuna riduzione; 1 – Immobile storico o artistico; 2 – Immobile inagibile/inabitabile; 3 – Altre riduzioni.
40	Dati immobile - Esenzione	331	1	CB	Vale: 0 - esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992; 1 - esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili; 2 - altre esenzioni
41	Dati immobile - Acquisto	332	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.



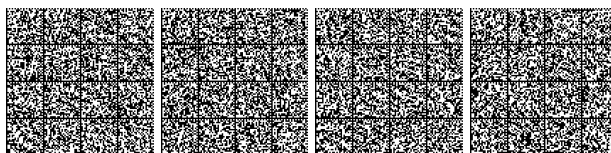
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

42	Dati immobile - Cessione	333	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
43	Dati immobile - Altro	334	1	CB	Il dato è obbligatorio. Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0.
44	Dati immobile - Altro Descrizione	335	100	AN	Il dato è obbligatorio se la casella precedente vale 1. Descrizione a testo libero.
45	Dati immobile - Data Inizio/Termine del possesso o variazione d'imposta	435	8	DT	Dato obbligatorio se è stato compilato un campo tra i campi Acquisto, Cessione, Altro e Inizio/Termine dell'agevolazione
46	Dati immobile - Inizio/Termine dell'agevolazione	443	1	AN	Indicare: I – Inizio; T – Termine;
47	Dati immobile - Agenzia delle Entrate di	444	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo successivo, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
48	Dati immobile - Estremi del titolo	468	24	AN	Da compilare, in alternativa al campo precedente, se è presente il campo "Acquisto" o "Cessione".
49	Dati immobile - Comodato / immobili strumentali - Tipo	492	1	AN	Indicare: 1 – per comodato; 2 – per immobili strumentali
50	Dati immobile - Comodato / immobili strumentali - Denominazione comodatario	493	100	AN	Dato obbligatorio se il campo "Comodato / immobili strumentali - Tipo" è valorizzato a 1. In caso contrario non deve essere compilato.
Attività didattica					
51	Cm (Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale)	593	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
52	Cms (Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del ministero competente)	602	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.



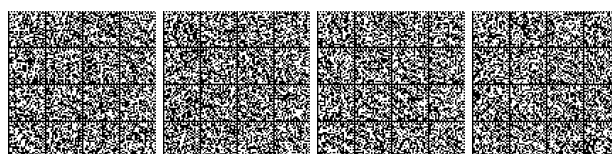
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

53	a) Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile. Parte intera	611	3	NU	
54	a) Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile. Parte decimale	614	2	NU	
55	a1) Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365. Parte Intera	616	3	NU	
56	a1) Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365. Parte decimale	619	2	NU	
57	b) Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti. Parte Intera	621	3	NU	
58	b) Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti. Parte decimale	624	2	NU	



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

59	b1) Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365. Parte Intera	626	3	NU	
60	b1) Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365. Parte decimale	629	2	NU	
61	c) Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni. Parte Intera	631	3	NU	
62	c) Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni. Parte decimale	634	2	NU	
63	d) Percentuale di imponibilità. Parte Intera	636	3	NU	Sommare le percentuali di imponibilità di cui ai campi precedenti, fino a un massimo del 99,99%. Se il risultato eccede il 99,99%, l'immobile, essendo totalmente imponibile, va riportato nel Quadro A.
64	d) Percentuale di imponibilità. Parte decimale	639	2	NU	
65	e) Valore da considerare ai fini del recupero ICI ai sensi dell'art. 5 del Regolamento	641	12	NU	Base imponibile x (Percentuale di imponibilità/100). Campo da esprimersi in centesimi.



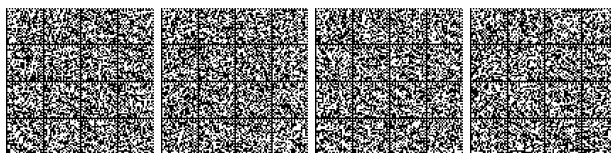
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

66	f) Valore da considerare ai fini dell'applicazione/esenzione del recupero ICI ai sensi della lett. c) del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento	653	12	NU	Base imponibile - campo precedente. Campo da esprimersi in centesimi.
67	g) Caso $C_m < C_{ms}$	665	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare in alternativa al campo seguente: uno dei due campi deve valere 1. NOTA: Nel caso in cui nell'immobile venga svolta esclusivamente attività didattica con modalità non commerciali, dovrà essere contestualmente barrato il campo "Esenzioni: in tal caso non risulteranno neanche compilati i 16 campi precedenti a "Caso $C_m < C_{ms}$ "
68	h) Caso $C_m \geq C_{ms}$	666	1	CB	Se la casella è barrata vale 1. Altrimenti vale 0. Barrare in alternativa al campo precedente: uno dei due campi deve valere 1.
69	i) Rapporto percentuale C_{ms}/C_m . Parte Intera	667	3	NU	Da compilare solo se $C_m \geq C_{ms}$
70	i) Rapporto percentuale C_{ms}/C_m . Parte decimale	670	2	NU	
71	j) Valore parziale da assoggettare a recupero ICI	672	12	NU	Da compilare solo se $C_m \geq C_{ms}$. 'Deve essere = campo "f) Valore da considerare ai fini dell'applicazione/esenzione del recupero ICI" x (1 - campo "Rapporto percentuale C_{ms}/C_m "/100). Campo da esprimersi in centesimi.



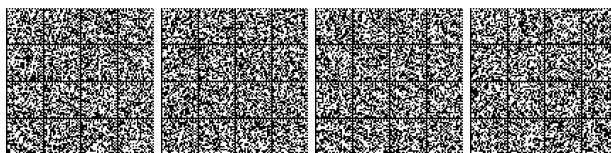
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

72	k) Valore complessivo da assoggettare a recupero ICI	684	12	NU	Da compilare solo se $Cm \geq Cms$. Deve essere = campo "e) Valore da considerare ai fini del recupero ICI" + "j) Valore parziale da assoggettare a recupero ICI". Campo da esprimersi in centesimi.
Altre attività					
73	Cenc (Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale)	696	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
74	Cm (Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale)	705	9	NU	Campo obbligatorio da esprimersi in centesimi.
75	a) Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile. Parte intera	714	3	NU	
76	a) Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile. Parte decimale	717	2	NU	
77	a1) Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365. Parte Intera	719	3	NU	



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

78	a1) Rapporto percentuale superficie per attività commerciali/superficie totale dell'immobile per giorni di utilizzo/365. Parte decimale	722	2	NU	
79	b) Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti. Parte Intera	724	3	NU	
80	b) Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti. Parte decimale	727	2	NU	
81	b1) Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365. Parte Intera	729	3	NU	
82	b1) Rapporto percentuale numero soggetti a modalità commerciali/numero totale soggetti per giorni di utilizzo/365. Parte decimale	732	2	NU	
83	c) Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni. Parte Intera	734	3	NU	



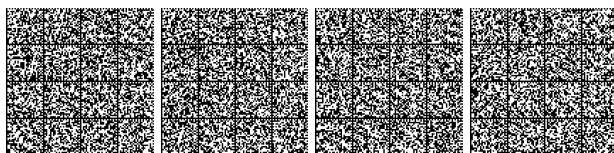
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

84	c) Rapporto percentuale giorni utilizzo con modalità commerciali/365 giorni. Parte decimale	737	2	NU	
85	d) Percentuale di imponibilità. Parte Intera	739	3	NU	Sommare le percentuali di imponibilità di cui ai campi precedenti, fino a un massimo del 99,99%. Se il risultato eccede il 99,99%, l'immobile, essendo totalmente imponibile, va riportato nel Quadro A.
86	d) Percentuale di imponibilità. Parte decimale	742	2	NU	
87	Valore da considerare ai fini dell'applicazione del recupero ICI ai sensi dell'art. 5 del Regolamento	744	12	NU	Base imponibile x (Percentuale di imponibilità/100). Campo da esprimersi in centesimi.
88	Annotazioni	756	500	AN	
89	Filler	1256	642	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
90	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
91	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

RECORD DI TIPO "E": Quadro C					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "E"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dati del comune e anno di imposta					
6	Codice catastale comune	90	4	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: esempio: per Roma, impostare il codice H501.
7	anno di imposta	94	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa. Può assumere valori dal 2006 al 2011
Determinazione del recupero ICI					
8	a) Recupero ICI	98	12	NU	Il dato è obbligatorio.
9	b) Data versamento (acconto/unica soluzione)	110	8	DT	Dato obbligatorio se " b) ICI già versata" (campo 11) è maggiore di zero
10	b) Data versamento (saldo)	118	8	DT	
11	b) ICI già versata	126	12	NU	Il dato è obbligatorio.
12	c) Recupero ICI (a - b)	138	12	NU	Il dato è obbligatorio.



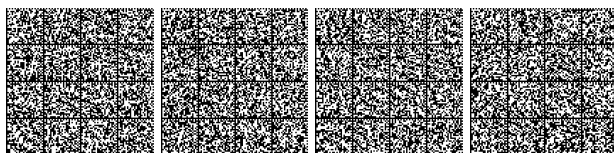
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

13	d) Interessi	150	12	NU	Il dato è obbligatorio. Se "c) Recupero ICI (a – b)" (campo 12) è maggiore di zero il campo deve essere maggiore di zero
14	e) Totale recupero (c + d)	162	12	NU	Il dato è obbligatorio.
15	Filler	174	1724	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
16	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
17	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

RECORD DI TIPO "F": Quadro D					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "F"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Liquidazione del recupero ICI					
6	Totale complessivo Recupero ICI	90	12	NU	Il dato è obbligatorio. Deve essere uguale alla sommatoria dei campi "e) totale recupero (c + d)" dei quadri C (campo 14 del tipo record E)
7	Totale complessivo Recupero ICI dovuto	102	12	NU	Il dato è obbligatorio. Deve essere uguale al Totale complessivo Recupero ICI al netto delle somme relative alle annualità che rientrano nei de minimis o SA.
8	Rateazione	114	1	CB	Il dato è obbligatorio. Vale: 0 - Rateazione NO 1 - Rateazione SI Può essere = 1 solo se il totale complessivo Recupero ICI dovuto (campo 7) è > 100.000.
9	Filler	115	1783	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
10	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
11	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').



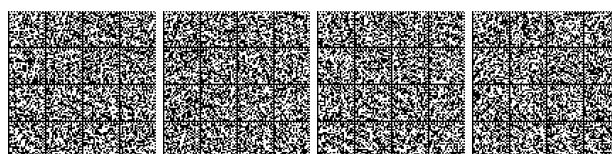
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

RECORD DI TIPO "G": Quadro E					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "G"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1.
4	Filler	26	48	AN	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Dettaglio di liquidazione del recupero ICI					
6	Codice catastale comune	90	4	AN	Dato obbligatorio. Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: esempio: per Roma, impostare il codice H501.
7	Anno di imposta	94	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
8	Superamento soglia	98	1	CB	Il dato è obbligatorio. Vale: 0 - se non è stata superata la soglia per l'anno di imposta 1 - se è stata superata la soglia per l'anno di imposta



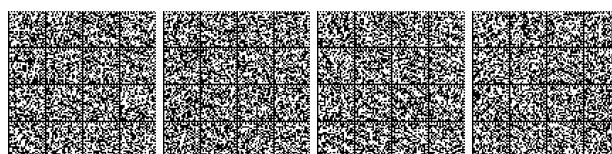
SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

9	Totale dovuto	99	12	NU	Il dato è obbligatorio. Se il campo "Superamento soglia" (campo 8) = 0 deve essere uguale 0; Se il campo "Superamento soglia" (campo 8) = 1 deve essere uguale al totale dovuto del quadro C per il comune e anno di imposta (campo 14 del tipo record E)
10	Anno di imposta	111	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
11	Superamento soglia	115	1	CB	Il dato è obbligatorio. Vale: 0 - se non è stata superata la soglia per l'anno di imposta 1 - se è stata superata la soglia per l'anno di imposta
12	Totale dovuto	116	12	NU	Il dato è obbligatorio. Se il campo "Superamento soglia (campo 11) = 0 deve essere uguale 0; Se il campo "Superamento soglia" (campo 11) = 1 deve essere uguale al totale dovuto del quadro C per il comune e anno di imposta (campo 14 del tipo record E)
13	Anno di imposta	128	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
14	Superamento soglia	132	1	CB	Il dato è obbligatorio. Vale: 0 - se non è stata superata la soglia per l'anno di imposta 1 - se è stata superata la soglia per l'anno di imposta
15	Totale dovuto	133	12	NU	Il dato è obbligatorio. Se il campo "Superamento soglia" (campo 14) = 0 deve essere uguale 0; Se il campo "Superamento soglia" (campo 14) = 1 deve essere uguale al totale dovuto del quadro C per il comune e anno di imposta (campo 14 del tipo record E)



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

16	Anno di imposta	145	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
17	Superamento soglia	149	1	CB	Il dato è obbligatorio. Vale: 0 - se non è stata superata la soglia per l'anno di imposta 1 - se è stata superata la soglia per l'anno di imposta
18	Totale dovuto	150	12	NU	Il dato è obbligatorio. Se il campo "Superamento soglia" (campo 17) = 0 deve essere uguale 0; Se il campo "Superamento soglia" (campo 17) = 1 deve essere uguale al totale dovuto del quadro C per il comune e anno di imposta (campo 14 del tipo record E)
19	Anno di imposta	162	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
20	Superamento soglia	166	1	CB	Il dato è obbligatorio. Vale: 0 - se non è stata superata la soglia per l'anno di imposta 1 - se è stata superata la soglia per l'anno di imposta
21	Totale dovuto	167	12	NU	Il dato è obbligatorio. Se il campo "Superamento soglia" (campo 20) = 0 deve essere uguale 0; Se il campo "Superamento soglia" (campo 20) = 1 deve essere uguale al totale dovuto del quadro C per il comune e anno di imposta (campo 14 del tipo record E)
22	Anno di imposta	179	4	NU	Dato obbligatorio. Impostare l'anno in formato aaaa.
23	Superamento soglia	183	1	CB	Il dato è obbligatorio. Vale: 0 - se non è stata superata la soglia per l'anno di imposta 1 - se è stata superata la soglia per l'anno di imposta



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

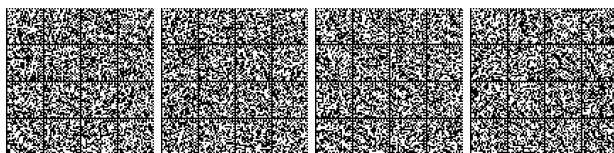
24	Totale dovuto	184	12	NU	Il dato è obbligatorio. Se il campo "Superamento soglia" (campo 23) = 0 deve essere uguale 0; Se il campo "Superamento soglia" (campo 23) = 1 deve essere uguale al totale dovuto del quadro C per il comune e anno di imposta (campo 14 del tipo record E)
25	Totale dovuto complessivo	196	12	NU	Il dato è obbligatorio. Deve essere uguale alla sommatoria dei campi 9, 12, 15, 18, 21 e 24.
26	Importo rata 1	208	12	NU	Il dato è obbligatorio. Deve essere maggiore di zero se il campo 7 del record F (rateazione) è uguale ad 1
27	Importo rata 2	220	12	NU	Il dato è obbligatorio. Deve essere maggiore di zero se il campo 7 del record F (rateazione) è uguale ad 1
28	Importo rata 3	232	12	NU	Il dato è obbligatorio. Deve essere maggiore di zero se il campo 7 del record F (rateazione) è uguale ad 1
29	Importo rata 4	244	12	NU	Il dato è obbligatorio. Deve essere maggiore di zero se il campo 7 del record F (rateazione) è uguale ad 1
30	Filler	256	1642	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
31	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
32	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').



SPECIFICHE TECNICHE DICHIARAZIONE RECUPERO ICI ENC

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'Z'.
2	Numero di record di tipo "B"	2	9	NU	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore massimo consentito 1.
3	Numero di record di tipo "C"	11	9	AN	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
4	Numero di record di tipo "D"	20	9	AN	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
5	Numero di record di tipo "E"	29	9	AN	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
6	Numero di record di tipo "F"	38	9	AN	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore massimo consentito 1.
7	Numero di record di tipo "G"	47	9	AN	Impostare il numero di record contenuti nel presente invio: valore minimo consentito 1.
Spazio non utilizzato					
8	Filler	56	1842	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
9	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A".
10	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

26A00477



DECRETO 6 febbraio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 8/2025 della riunione del 27 ottobre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Visto il verbale n. 9/2025 della riunione del 24 novembre 2025, secondo cui la suddetta Commissione ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del rovescio della citata moneta d'argento;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

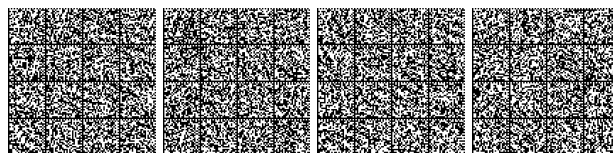
Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro		legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5	32	925‰	±3‰	18 g	±5‰



Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

drritto: al centro è raffigurato lo stemma ufficiale della squadra di calcio. Nel giro in alto è posta la scritta «REPUBBLICA ITALIANA», mentre nel giro in basso è posta la scritta «SSC NAPOLI». Sulla sinistra e sulla destra sono poste le due date 1926 e 2026, rispettivamente, anno di fondazione della squadra e anno di emissione della moneta. Moneta con elementi colorati;

rovescio: in primo piano è raffigurata una veduta della città di Napoli con il Vesuvio, e dello stadio Maradona. In alto sono posti il valore nominale «5 EURO» e la «R» identificativa della Zecca di Roma. In basso è posta la firma dell'autore «PETRASSI»;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione del SSC Napoli, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 9 febbraio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 6 febbraio 2026

Il direttore generale: SORO

26A00622



DECRETO 6 febbraio 2026.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 8/2025 della riunione del 27 ottobre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro		legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5	32	925‰	±3‰	18 g	± 5‰



Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

diritto: al centro è raffigurato il giglio, simbolo della squadra di calcio. Nel giro in alto è posta la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In basso sono poste la scritta «FIORENTINA» e, subito sotto, le due date 1926 e 2026, rispettivamente, anno di fondazione della squadra e anno di emissione della moneta. Moneta con elementi colorati.

rovescio: in primo piano è raffigurata una veduta della città di Firenze, con una nuvola nel cielo. In alto è posto il valore nominale «5 EURO». A destra è posta la «R» identificativa della Zecca di Roma. In basso è posta la firma dell'autore «PETRASSI».

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell'ACF Fiorentina, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 9 febbraio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 6 febbraio 2026

Il direttore generale: SORO



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Copea società cooperativa edilizia in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio Copea società cooperativa edilizia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 23 giugno 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 572.422,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.159.618,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.587.196,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso il personale, verso l'erario e verso gli istituti di credito, nonché decreti ingiuntivi, intimazioni di pagamento e tre avvisi di accertamento esecutivi da parte del Comune di Castiglione Torinese;

Considerato che in data 13 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Consorzio Copea società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Torino (TO) - codice fiscale n. 02188320010, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B-06B885S), ivi domiciliato in viale Montebello n. 1H.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

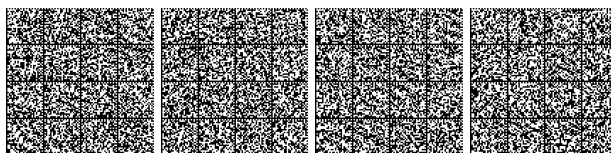
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00413



DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Mimosa - società cooperativa sociale», in Bortigiadas e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 15 maggio 2024 del Tribunale di Tempio Pausania, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Mimosa - società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la dichiarata impossibilità dell'Associazione generale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, di proporre la terna dei professionisti;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Mimosa - società cooperativa sociale», con sede in Bortigiadas (SS) (codice fiscale 01449890902) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Deligia, nata a Oristano (OR) il 26 aprile 1976 (codice fiscale DLGFN-C76D66G113V), ivi domiciliata in via Luigi Canepa n. 3 - Galleria Omodeo.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00414

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agriarquata società cooperativa agricola», in Arquata del Tronto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa «Agriarquata società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla bozza di bilancio al 28 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che indica una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 31.262,99, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 251.584,13 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro -242.473,34;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e da una forte esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito;

Considerato che in data 15 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Agriarquata società cooperativa agricola», con sede in Arquata del Tronto (AP) (codice fiscale 02343890444), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lorena Bucari, nata a Gualdo Tadino (PG) il 23 agosto 1973 (codice fiscale BCR LRN 73M63 E230C), domiciliata in Foligno (PG), Via Monte di Pale n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00517

DECRETO 19 gennaio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.PR.INT. Prefabbricati società cooperativa», in Policoro e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «S.PR.INT. Prefabbricati società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 313.334,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 1.048.248,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -756.955,00;

Considerato che il grado di insolvenza è, altresì, rilevato dalla presenza di atti di pignoramento;

Considerato che in data 18 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «S.PR.INT. Prefabbricati società cooperativa», con sede in Policoro (MT) (codice fiscale 01247440777) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Cinque, nato a Roma il 23 ottobre 1978 (codice fiscale CNQ GNN 78R23 H501V), domiciliato in Pescara (PE), Via Falcone e Borsellino n. 26.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00518

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 24 dicembre 2025.

Aggiornamento e semplificazione delle procedure di ricostruzione privata relative alle imprese agricole contenute nelle ordinanze n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, e n. 20/2024. (Ordinanza n. 55/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;



Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il quale è stata disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta, disponendosi l'autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048;

Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale:

n. 5/2023 in data 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale è stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, successivamente modificata e integrata con le ordinanze n. 25/2024, in data 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e n. 46/2025 in data 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643;

n. 11/2023 in data 20 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalità e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per le imprese titolari di attività economiche, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui trattasi;

n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024, concernente la determinazione dei costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole che hanno provveduto in proprio o attraverso altre imprese a talune specifiche lavorazioni;

n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni, tra l'altro, alla richiamata ordinanza n. 11/2023 e relativamente alla quale, in sede di registrazione, la predetta Corte ha osservato, tra l'altro, che, presa visione sul sito istituzionale della struttura commissariale anche della richiamata ordinanza n. 20/2024, quest'ultima è stata visionata ai fini dell'esame istruttorio dell'ordinanza n. 23/2024, rilevando che le modifiche apportate con tale ultimo atto alle precedenti ordinanze sono numerose, articolate e talvolta incidono su aspetti che non ineriscono strettamente a esigenze acceleratorie, ma che concernono più propriamente una maggiore razionalità degli interventi;

n. 29/2024 in data 18 luglio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalità per lo svolgimento di verifiche a campione anche sulle procedure di contributo di cui alle richiamate ordinanze n. 5/2023, n. 11/2023 e n. 14/2023;

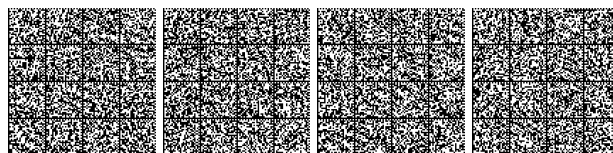
n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la quale è stata disciplinata l'integrazione dei contributi di ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili e sono state apportate ulteriori modifiche alla citata ordinanza n. 11/2023;

n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la quale è stato disciplinato il riconoscimento con la modalità del credito d'imposta anche dei contributi di cui all'ordinanza n. 14/2023;

n. 52/2025 in data 21 agosto 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 29 agosto 2025, foglio n. 2311, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi fabbisogni finanziari, sono state regolate le modalità con le quali i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza non avevano ancor presentato domanda di contributo, possono manifestare la volontà di presentare la predetta istanza, mediante la compilazione, entro il 31 ottobre 2025, sulla piattaforma informatica denominata INDICA, dell'apposita dichiarazione;

n. 54/2025 in data 9 novembre 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 20 novembre 2025, foglio n. 3012, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a differire al 30 novembre 2025 il termine per la ricognizione delle manifestazioni di volontà di cui all'ordinanza n. 52/2025;

Visto l'art. 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare il comma 1-bis, in forza del quale, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizio-



ni di cui al medesimo articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies «si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;

Visto l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare:

il comma 7, lettera c), punto 2), ove è stabilito che il Commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»;

il comma 9, in base al quale «il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di *sub-commissari*, i quali «operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'art. 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;

Visti gli articoli 20-sexies e 20-septies, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 65 del 2025, con i quali sono stati disciplinati, tra l'altro, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione, erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi per la ricostruzione degli edifici produttivi, prevedendo espressamente la definizione di eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici, comprensivi delle innovazioni e semplificazioni introdotte con gli articoli 5 e 6 del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025 e relative, in particolare:

alla disciplina delle modalità con le quali, qualora un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre-ottobre 2024, e il contributo spettante per

gli eventi del 2023 sia stato concesso, ma gli interventi non fossero stati ultimati al verificarsi dei nuovi danni, sia possibile concedere l'ulteriore contributo relativo agli eventi del 2024, prevedendo che il procedimento precedente sia concluso riducendo il contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato, specificando, altresì, che, a tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato debba attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno;

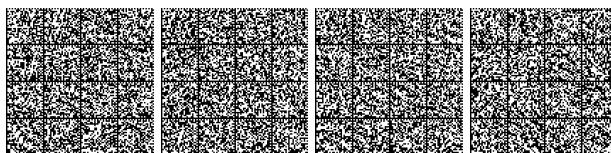
alla facoltà per il Commissario straordinario di individuare un soggetto cui attribuire le funzioni di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;

alla disciplina della possibilità di richiedere i contributi per la ricostruzione privata anche per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'art. 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della citata ordinanza n. 11/2023, e, in particolare:

la lettera aa), nel cui ambito è stato disposto che alle imprese agricole che hanno eseguito gli interventi in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro, il contributo verrà concesso nella misura e nei limiti dei costi *standard* per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

la lettera w), che stabilisce che possano essere ammessi a contributo anche gli interventi su aree/fondi privati esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora gli stessi consistano, ad esempio, in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano funzionali ad aumentarne le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio, *comfort* e sostenibilità o a evitarne la delocalizzazione, prevedendo, altresì, che tra questi interventi siano da considerare anche quelli relativi al ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia;



Ravvisata la necessità di aggiornare, semplificare ed allineare le disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 20/2024 allo scopo, tra l'altro:

di ricomporre l'ambito di applicazione dell'ordinanza facendo riferimento a tutti gli interventi che possono essere effettuati in economia e per i quali è possibile individuare dei costi parametrici e integrando, altresì, i soggetti che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi, sul territorio della sola Regione Emilia-Romagna, nei mesi di settembre e ottobre 2024, in coerenza con quanto previsto dall'art. 20-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023;

di uniformare le denominazioni utilizzate e, ovunque possibile, allinearle a quelle ordinariamente in uso;

di fornire indicazioni univoche ai fini dell'individuazione delle modalità di calcolo delle superfici alle quali applicare i diversi costi parametrici individuati;

di precisare che per l'esecuzione di determinati interventi in economia, le imprese interessate devono essere munite degli eventuali titoli abilitativi necessari;

di prevedere le necessarie informazioni integrative che dovranno essere attestate nelle perizie dei tecnici, al fine di allinearle ai diversi tipi di interventi e contributi;

di chiarire le modalità di ricorso, ai fini della richiesta e della determinazione dei contributi spettanti, ai prezzi regionali, stabilendo che, ove necessario, oltre al prezzo della regione ove ha sede l'impresa agricola danneggiata, si possa ricorrere anche ai prezzi delle altre regioni interessate dagli eventi alluvionali, nonché a quelli delle Regioni Veneto, Lombardia e Piemonte, prevedendo la preventiva individuazione delle voci di costo da considerare;

di prevedere, come già disposto in sede di aggiornamento e semplificazione delle procedure per la richiesta e concessione dei contributi per gli immobili residenziali danneggiati ai sensi dell'ordinanza n. 54/2025, appositi meccanismi per assicurare l'allineamento delle pratiche di contributo in corso di istruttoria o già definite, allo scopo di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari;

di aggiornare e rideterminare i costi parametrici tenendo in considerazione i nuovi prezzi regionali, le mutate condizioni economiche e il tempo trascorso, sia in relazione ai terreni liberi, sia a quelli occupati con colture permanenti;

di integrare la previsione relativa all'eventuale delocalizzazione degli impianti di colture permanenti, vincolandola in base a specifici requisiti;

di prevedere procedure specifiche per la determinazione dei contributi spettanti per la rimozione di sedimenti e materiale detritico, articolandole in relazione alle quantità e tipologie di accumuli;

di integrare la disciplina previgente specificando come procedere in caso di interventi da effettuare ai sensi della richiamata lettera w) dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 11/2023;

di semplificare, aggiornare ed allineare le modalità di rendicontazione, graduando i relativi oneri informativi e di documentazione rispetto alle tipologie dei contributi;

di apportare le necessarie modifiche ai modelli allegati alle precedenti ordinanze con riferimento alle tipologie di interventi in ambito agricolo di cui alla presente ordinanza;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con protocollo n. 0259791 in data 19 maggio 2023, recante «Indicazioni sui decreti ministeriali 29 settembre 2022, protocollo n. 480156 e n. 480166 - Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli e delle patate» e relativo allegato I;

Visto il documento della Rete rurale nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante «Metodologia per l'individuazione delle tabelle *standard* di costi unitari per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di sviluppo rurale», aggiornamento settembre 2023;

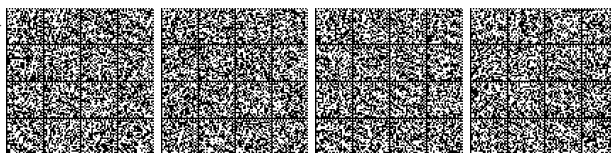
Visto il documento della Rete rurale nazionale (RRN), elaborato dall'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), recante «Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027», aggiornamento giugno 2024;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Dato atto delle modalità speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facoltà derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate, nonché delle previsioni contenute nei citati articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 65 del 2025, finalizzate all'aggiornamento e all'ulteriore semplificazione di tali modalità;

Dato atto che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica propedeutica all'adozione delle ulteriori misure di cui trattasi, adeguata e condivisa, in coerenza con il nuovo assetto della *governance* degli interventi di ricostruzione di cui al citato art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati costituiti appositi tavoli tecnici tematici coordinati dai dirigenti competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale, composti, oltre che da qualificato personale della struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei referenti appositamente designati dai presidenti delle



Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di *sub*-commissari alla ricostruzione, uno dei quali, in particolare, dedicato alla revisione delle misure per la ricostruzione privata, che si è riunito per l'esame, in particolare, delle modifiche da apportare all'ordinanza commissariale n. 20/2024, da ultimo in data 1° dicembre 2025;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 20/2024, e successive modifiche e integrazioni, anche in attuazione delle novità introdotte con il citato decreto-legge n. 65 del 2025, sulla base degli approfondimenti sviluppati in seno al citato tavolo tecnico tematico per la ricostruzione privata e del confronto sviluppato con le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole, nei termini suindicati;

Considerato che le interlocuzioni finalizzate all'aggiornamento e alla revisione dell'ordinanza n. 11/2023 sono in corso e ritenuto, nelle more di tale attività, di provvedere comunque all'adozione delle richiamate misure specifiche relative alle imprese agricole, allo scopo di velocizzare le verifiche istruttorie sulle istanze già presentate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Dato atto che le modifiche da apportare all'ordinanza commissariale n. 20/2024 oggetto della presente ordinanza sono state illustrate alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 20-*quater* del citato decreto-legge n. 61 del 2023 nella seduta del

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota prot. 009149.E del 22 dicembre 2025;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota prot. 009209.E del 23 dicembre 2025;

Acquisita l'intesa della Regione Marche con nota prot. 009176.E del 23 dicembre 2025;

Dispone:

Art. 1.

Misure di ricostruzione privata relative alle imprese agricole. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 20 del 15 gennaio 2024 e successive modifiche e integrazioni alle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024 relative alle imprese agricole

1. Nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono contenute le misure di ricostruzione privata relative alle imprese agricole che modificano l'ordinanza commissariale n. 20 del 2024, richia-

mata in premessa, e successive modifiche e integrazioni, apportando integrazioni alle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024 relative alle imprese agricole.

2. Nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, allo scopo di agevolare la lettura e attuazione delle procedure per la ricostruzione privata relative alle imprese agricole, è contenuto il testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza n. 20 del 2024 - aggiornamento dicembre 2025, comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata destinati alle imprese agricole di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 richiamato in premessa, nonché delle risorse autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026», nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta.

Art. 3.

Efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della struttura commissariale.

2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'autorità nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Rom, 24 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 112

AVVERTENZA:

La versione integrale della predetta ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2026/>

26A00495



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 febbraio 2026.

Modifica dell'allegato alla determina n. 7 del 16 ottobre 2025, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 1/2026).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO GOVERNANCE DELLA SPESA FARMACEUTICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del 5 aprile 2024 del Ministro della salute con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 9 febbraio 2024 del Ministero della salute con cui è stato nominato il dott. Pierluigi Russo, quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 122 del 2024 con cui è stato conferito alla dott.ssa Claudia Bernardini l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, a decorrere dal 2 dicembre 2024;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

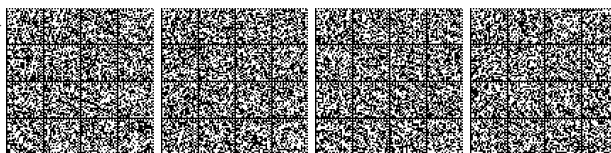
Visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul Portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants* (Volume 2A, *Procedures for marketing authorisation* - Chapter 1 Marketing Authorisation, §2.4.2);

Vista la determina n. 7 del 16 ottobre 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 28 ottobre 2025, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo del



24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale sono inseriti, tra gli altri, i seguenti medicinali:

A.I.C.	Farmaco	Titolare A.I.C.	Data decadenza
050229	JYNNEOS (AUT. decreto legislativo n. 219/2006 Art. 5, c. 2)	BAVARIAN NORDIC A/S	01/08/2025
027181	ILOMEDIN	ITALFARMACO S.p.a.	01/07/2025

Considerato che i titolari delle A.I.C., successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 7 del 16 ottobre 2025, hanno trasmesso ad AIFA idonea documentazione comprovante la non applicabilità ai suddetti medicinali dell'art. 38, commi 5 e 7, del succitato decreto legislativo;

Ritenuto, pertanto, non applicabile ai suddetti medicinali l'art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies*, legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere tali medicinali dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla determina n. 7 del 16 ottobre 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 28 ottobre 2025;

Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 7 del 16 ottobre 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 28 ottobre 2025 nella parte in cui, nell'allegato alla medesima, risultano inseriti i medicinali di seguito riportati:

A.I.C.	Farmaco	Titolare A.I.C.	Data decadenza
050229	JYNNEOS (AUT. decreto legislativo n. 219/2006 Art. 5, c. 2)	BAVARIAN NORDIC A/S	01/08/2025
027181	ILOMEDIN	ITALFARMACO S.p.a.	01/07/2025

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2026

Il dirigente: BERNARDINI

26A00560

DETERMINA 2 febbraio 2026.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 2/2026).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO GOVERNANCE DELLA SPESA FARMACEUTICA

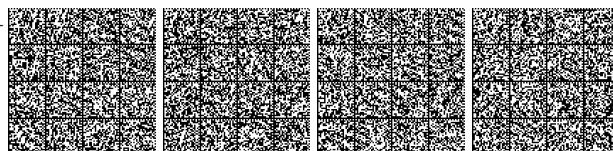
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del 5 aprile 2024 del Ministro della salute con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del 9 febbraio 2024 del Ministero della salute con cui è stato nominato il dott. Pierluigi Russo, quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 122 del 2024 con cui è stato conferito alla dott.ssa Claudia Bernardini l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, a decorrere dal 2 dicembre 2024;

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'articolo 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants* (Volume 2A, *Procedures for marketing authorisation – Chapter 1 Marketing Authorisation*, §2.4.2);

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 22 luglio 2025, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 23 luglio 2025 ed aggiornato in data 30 settembre 2025, che copre il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025;

Preso atto, altresì, dell'intervenuta decadenza del medicinale «Rosucard» A.I.C. n. 049847 per effetto della sua mancata commercializzazione sul territorio nazionale per tre anni consecutivi, come stabilito dal citato art. 38;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto del surriferito «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (quali fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto del citato *Warning* di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto ivi specificato;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza, alcune delle quali, sussistendo i presupposti di cui alle citate linee guida, sono state accolte;

Considerato che talune società titolari delle A.I.C., a seguito della domanda di esenzione, non hanno inviato controdeduzioni al preavviso di diniego formulato dall'AIFA;

Tenuto conto, altresì, dei dati di commercializzazione dei medicinali trasmessi dal Ministero della salute e consolidati alla data del 7 gennaio 2026, da cui risulta che i medicinali inseriti nell'elenco allegato alla presente determina non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

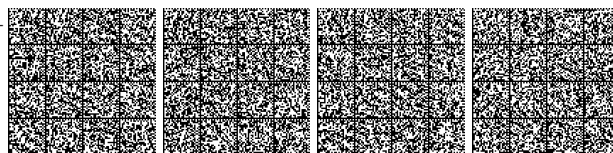
La presente determina si riferisce ai medicinali la cui data di decadenza è compresa nel periodo che intercorre dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025 nonché al medicinale ROSUCARD A.I.C. n. 049847, la cui data di decadenza era prevista per il 1° agosto 2025;

Art. 3.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

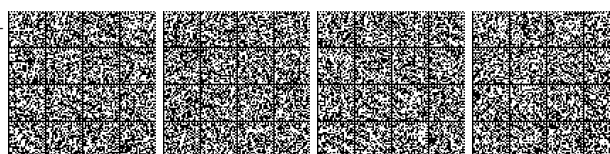
Roma, 2 febbraio 2026

Il dirigente: BERNARDINI



ALLEGATO

	AIC	FARMACO	TITOLARE AIC	DATA DECADENZA
1.	049496	ACETILCISTEINA AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/10/2025
2.	044731	ACIDO ALENDRONICO E COLECALCIFEROLO EG	EG S.P.A.	01/12/2025
3.	044520	ACIDO ALENDRONICO E COLECALCIFEROLO ZENTIVA	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	01/11/2025
4.	048970	ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO PENSA PHARMA	TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A.	01/11/2025
5.	045067	ATORVASTATINA NISURA	NISURA FARMACEUTICI SRL	01/10/2025
6.	035796	BIOGERMIN	UNION HEALTH S.R.L.	01/12/2025
7.	050047	BITIFRIN	ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA	01/12/2025
8.	050109	BORTEZOMIB FARMOZ	FARMOZ - SOCIEDADE TECNICO MEDICINAL, S.A.	01/12/2025
9.	020197	CARIN	FARMAKOPEA S.P.A.	01/12/2025
10.	036931	CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA	FARMAKOPEA S.P.A.	01/12/2025
11.	048923	DAPTOMICINA FOSUN PHARMA	FOSUN PHARMA SP ZOO	01/10/2025
12.	049040	DOCETAXEL TILLOMED	TILLOMED ITALIA SRL	01/11/2025
13.	045956	EPOPROSTENOLO SUN	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	01/12/2025
14.	046726	FURECIS	TILLOMED ITALIA SRL	01/10/2025
15.	050089	GRUZYQAL	HEXAL A/S	01/11/2025
16.	047553	IBUPROFENE ARISTO PHARMA	ARISTO PHARMA GMBH	01/12/2025
17.	050036	IBUPROFENE STRIDES	STRIDES PHARMA(CYPRUS)LTD	01/10/2025
18.	027181	ILOMEDIN	ITALFARMACO S.P.A.	01/11/2025
19.	050046	IRICRYN	ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA	01/12/2025
20.	045782	JOKATH	PHARMATHEN S.A.	01/11/2025
21.	025149	KETOPROFENE SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/11/2025
22.	037156	LANSOPRAZOLO GIT	S.F. GROUP S.R.L.	01/10/2025
23.	049503	LENALIDOMIDE TECNIGEN	FARMOZ - SOCIEDADE TECNICO MEDICINAL, S.A.	01/12/2025
24.	033114	MACOVAN	S.F. GROUP S.R.L.	01/12/2025
25.	031320	MENTOLO ALMUS	ALMUS S.R.L.	01/11/2025
26.	049876	MEROPENEM STERISCIENCE	STERISCIENCE BV	01/11/2025
27.	027669	NAPREBEN	MERQUIRIO PHARMA S.R.L.	01/10/2025
28.	039442	NIVOLON	MYLAN S.P.A.	01/11/2025
29.	049783	NORADRENALINA TARTRATO HAMELN	HAMELN PHARMA GMBH	01/12/2025
30.	049847	ROSUCARD	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	01/08/2025
31.	039109	SANOXYGEN	LA SANITARIA LEUCCI SRL	01/10/2025



32.	035755	SINEGRIP	FARMAKOPEA S.P.A.	01/12/2025
33.	030305	SODIO FOSFATO FARMAKOPEA	FARMAKOPEA S.P.A.	01/12/2025
34.	032635	SOLUZIONE DI EUROCOLLINS GALENICA SENESE	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	01/11/2025
35.	049786	SOMINGA	SANTEN OY	01/10/2025
36.	050309	TAPENTADOLO ARISTO	ARISTO PHARMA GMBH	01/12/2025
37.	050310	TARBENT	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	01/12/2025
38.	040100	TECNOZOL	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	01/12/2025
39.	049856	TERIPARATIDE AMBIO PHARMA	AMBIO PHARMA EUROPE LIMITED	01/12/2025
40.	049830	TUPRAT	NEXTAD PHARMA SRL	01/10/2025
41.	023833	TURBINAL	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	01/12/2025
42.	050091	TUVRAHAZ	HEXAL A/S	01/11/2025
43.	034629	UNIVIT	FARMAKOPEA S.P.A.	01/12/2025
44.	042113	URSITAN	LABORATORIOS SALVAT S.A.	01/11/2025
45.	023360	VALOPRIDE	PHARMAFAR S.R.L.	01/11/2025
46.	015980	VISUMETAZONE	VISUFARMA S.P.A.	01/12/2025
47.	049640	VOQUILY	CLINIGEN HEALTHCARE B.V.	01/11/2025
48.	050092	VUMBUIX	HEXAL A/S	01/11/2025
49.	036089	ZERINOL GOLA RIBES NERO	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	01/12/2025

26A00561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che sono i sottolencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	N. marchio
BUOSI - C.B.R. s.a.s. di Rossi Bruna & C.	via Angrona n. 16 (TO)	234 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

26A00499

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto specificata, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso-Belluno in quanto ha cessato l'attività ed ha provveduto alla riconsegna del punzone in dotazione che è stato deformato in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede	determinazione dirigente Area
192TV	Stile Libero di Zago Maurizio	Oderzo (TV)	n. 8 del 27 gennaio 2026

26A00498



MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sant'Angelo a Fasanella.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 2023, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA), nella persona del rag. Bruno Senatore, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il suddetto rag. Bruno Senatore ha presentato le dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 dicembre 2025, è stato nominato nuovo organo straordinario di liquidazione del Comune di Sant'Angelo a Fasanella, la dott.ssa Maria Tripodi in sostituzione del rag. Bruno Senatore, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A00515

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Isca sullo Ionio.

Il Comune di Isca sullo Ionio (CZ), con deliberazione n. 21 del 25 agosto 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 2025, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Isca sullo Ionio (CZ), nella persona della dott.ssa Antonella Fiore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A00516

Accertamento del fine prevalente di culto dell'Oratorio Confraternita di San Lorenzo, in Mignanego

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 gennaio 2026 viene accertato il fine prevalente di culto dell'Oratorio Confraternita di San Lorenzo, con sede in Mignanego (GE).

26A00519

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione Camaldolese O.S.B., in Poppi.

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 gennaio 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa generalizia della Congregazione Camaldolese O.S.B., con sede in Poppi (AR).

26A00520

Soppressione dell'Arciconfraternita di S. Luca sotto il patrocinio di Maria SS. delle Grazie, in Bari

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 gennaio 2026 viene soppressa l'Arciconfraternita di S. Luca sotto il patrocinio di Maria SS. delle Grazie, con sede in Bari.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A00521

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area demaniale denominata «Comprensorio Monte Gazzo – Ex Ponte Radio Nato», sita nel Comune di Grezzana.

Con decreto interdirettoriale n. 12 datato 16 ottobre 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni del Patrimonio disponibile dello Stato dell'area demaniale denominata «Comprensorio Monte Gazzo - Ex Ponte Radio Nato» (ID6766), ubicata nel Comune di Grezzana (VR), censita nel catasto del medesimo comune al foglio n. 62 particelle n. 37, 45, 211, 213 e 215, per una superficie complessiva di mq. 4.874, intestata al Demanio dello Stato - ramo Esercito.

26A00497

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 42 del 27 gennaio 2026 - Procedura 3/2025: Architettura, design e identità visiva per la Linea 2 della metropolitana di Torino. Concorso internazionale di idee per affidamento di incarico per direzione artistica in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. Settori speciali: nomina commissione valutazione - giuria.

Con ordinanza n. 42 del 27 gennaio 2026, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, al fine di procedere con l'esame delle proposte pervenute per la fase II e di proclamare il vincitore del Concorso internazionale di idee, nomina la giuria relativa alla fase II, ai sensi del par. 6.2 dell'avviso di indizione, della procedura n. 3/2025 «Architettura, design e identità visiva per la Linea 2 della metropolitana di Torino. Concorso internazionale di idee ai sensi dell'art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con affidamento di incarico per direzione artistica in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere nell'ambito della realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. Settori speciali».

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito *web* di *Infra*. To, al link <https://infra.to/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

26A00501

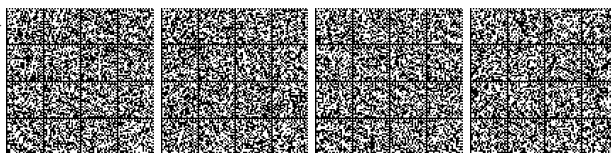
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

Il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 agosto 2025, recante «Decreto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101» è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della protezione civile al seguente link: <https://www.protezionecivile.it/it/normativa/dm-8-agosto-2025-art-11-dl-65-2025/>

26A00496



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

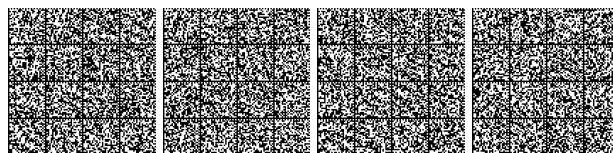
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

